

## PROCEDURE DI GIUSTIZIA IN ETÀ MODERNA: I TRIBUNALI CORPORATIVI\*

*Andrea Caracausi*

1. *Procedure di giustizia.* Negli ultimi decenni la procedura giudiziaria, con riferimento al periodo antecedente la codificazione ottocentesca, ha trovato un rinnovato interesse da parte della storiografia<sup>1</sup>. Studi recenti di storia e storia del diritto sono infatti pervenuti a una più completa definizione del ruolo dei tribunali – soprattutto civili – nei processi di negoziazione e conflitto fra gli individui. Al di là di luoghi dove si assisteva a una semplice attribuzione del torto e della ragione, i fori si presentavano come vere e proprie arene all'interno delle quali gli attori potevano soddisfare le loro esigenze di concertazione e certificazione, grazie anche a procedure che erano il frutto tanto di una grammatica processuale assai flessibile quanto di influenze politiche che toglievano quel carattere personalizzato ai tribunali allo scopo di assumere un maggiore controllo sui contenziosi<sup>2</sup>. L'insieme era pur sempre calato all'in-

\* Il presente lavoro è stato possibile grazie a un assegno di ricerca annuale presso l'Istituto di storia economica dell'Università Bocconi di Milano. Ho discusso una sua versione preliminare all'interno di un seminario presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova, sede di Treviso. Ringrazio Mario Ascheri, Simona Cerutti, Annamaria Monti, Paolo Lanaro e Stefano Solari per le critiche e i commenti a una prima stesura del lavoro.

<sup>1</sup> Si vedano in particolare *Procedure di giustizia*, a cura di R. Ago e S. Cerutti, in «Quaderni storici», XXXIV, 1999, 101, con saggi di M. Vallerani, M. Ascheri, R. Ago, S. Cerutti, M.T. Silvestrini, e *Histoire et Droit*, in «Annales HSS», LVII, 2002, 6, numéro spécial, con interventi di Y. Thomas, A. Boureau, S. Cerutti e A. Cottereau, pp. 1425-1560. Si veda inoltre il lavoro di T. Kuehn, *Law, Family and Women. Toward a Legal Anthropology of Renaissance Italy*, Chicago-London, University of Chicago, 1994. In precedenza l'attenzione era stata focalizzata soprattutto sullo studio delle fonti criminali, ma con un *focus* privilegiato per i comportamenti devianti e le modalità di accertamento della prova e del fatto. Cfr. in particolare *Fonti criminali e storia sociale*, a cura di E. Grendi, in «Quaderni storici», XXII, 1987, 66; «Ricerche storiche», XVIII, 1988, e i commenti di M. Sbriccoli, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale*, in «Studi Storici», XXIX, 1988, pp. 491-501.

<sup>2</sup> Per tutti questi temi, R. Ago, *Economia barocca. Mercato e istituzioni nella Roma del Seicento*, Roma, Donzelli, 1998; Id., *Una giustizia personalizzata. I tribunali civili di Roma nel XVII secolo*, in «Quaderni Storici», XXXIV, 1999, 101, pp. 389-412; M. Vallerani, *Pace e processo nel sistema giudiziario del comune di Perugia*, ivi, pp. 315-354; Id., *La giustizia pub-*

terno di una società gerarchizzata e organizzata in corpi, dove il concetto di giustizia non era imparziale o uguale per tutti gli individui e dove esistevano più concezioni del «giusto» e più modi per dimostrarlo<sup>3</sup>.

Questi temi non hanno mancato di suscitare l'attenzione degli storici dell'economia. Se alcuni autori hanno sottolineato l'importanza dei tribunali nell'assicurare l'osservanza delle norme emanate dagli organismi statali nelle transazioni fra due o più agenti<sup>4</sup>, altri studiosi hanno invece ribadito la necessità di considerare le funzioni di concertazione e conciliazione svolte al loro interno<sup>5</sup>. Pur con qualche eccezione<sup>6</sup>, la pratica giudiziaria adottata nei tribunali commerciali rimane ancora nell'ombra<sup>7</sup>. Allo stesso tempo è pressoché inesplorato il campo dei fori corporativi, ovvero di quelle associazioni che so-

*blica medievale*, Bologna, Il Mulino, 2005; M. Ascheri, *Il processo civile tra diritto comune e diritto locale: da questioni preliminari al caso della giustizia estense*, in «Quaderni storici», XXXIV, 1999, 101, pp. 355-388; S. Cerutti, *Fatti e fatti giudiziari: il Consolato di commercio di Torino nel XVIII secolo*, ivi, pp. 413-446; Id., *Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino XVIII secolo)*, Torino, Feltrinelli, 2003. Con riferimento alla giustizia criminale, M. Sbriccoli, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche*, cit., pp. 492-498.

<sup>3</sup> G. Levi, «Aequitas» vs «fairness». *Reciprocità ed equità fra età moderna ed età contemporanea*, in «Rivista di storia economica», XIX, 2003, pp. 195-203. Sul tema del pluralismo giuridico si vedano in particolare S. Merry, *Legal Pluralism*, in «Law and Society Review», XX, 1988, pp. 869-896; P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza, 1995, pp. 223-236.

<sup>4</sup> In particolare D.C. North, *Istituzioni, cambiamento istituzionale, evoluzione dell'economia*, Bologna, Il Mulino, 1994; Id., *Capire il processo di cambiamento economico*, Bologna, Il Mulino, 2006.

<sup>5</sup> A. Greif, *Institutions and the Path to the Modern Economy. Lesson from Medieval Trade*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.

<sup>6</sup> S. Cerutti, *Giustizia sommaria*, cit.; O. Gelderbohm, *The Resolution of Commercial Conflicts in Bruges, Antwerp, and Amsterdam*, Unpublished paper (February 2005) available on <http://www.lowcountries.nl/workingpapers.html>.

<sup>7</sup> Si veda in primo luogo il lavoro di P.R. Milgrom, D.C. North, B.R. Weingast, *The Role of Institutions in the Revival of Trade: The Law Merchants, Private Judges, and the Champagne Fairs*, in «Economics & Politics», II, 1990, pp. 1-23. Non entrerò nel merito degli studi dedicati ai tribunali delle fiere poiché legati in gran parte agli aspetti normativi e rimanendo comunque all'esterno della giustizia corporativa. Si vedano, anche per l'ampia bibliografia, H. Dubois, *Les institutions des foires médiévales: protection ou exploitation du commerce*, in *Fiere e mercati nella integrazione delle economie europee, secc. XIII-XVIII*, a cura di S. Cavaciocchi, Firenze, Le Monnier, 2001, pp. 161-184, specialmente pp. 181-184; J. Munro, *The «New Institutional Economics» and the Changing Fortunes of Fairs in Medieval and Early Modern Europe: the Textile Trade, Warfare, and Transaction Cost*, ivi, pp. 405-452. Si vedano, invece, gli interessanti studi di M. Fortunati, *The fairs between lex mercatoria and ius mercatorum*, in *From Lex Mercatoria to commercial law*, ed. by V. Piergiorgianni, Berlin, Duncker & Humblot, 2005 (*Comparative studies in continental and Anglo-american legal history*, vol. 24), pp. 143-164.

vrintendevano ai circuiti della produzione e dello scambio. L'assenza non è di poco momento, vista l'importanza del diritto e della dimensione giuridica nel mondo del lavoro d'età medievale e moderna<sup>8</sup>.

Le procedure adottate nei tribunali corporativi d'antico regime saranno quindi l'oggetto delle pagine seguenti. Mentre l'area generale di riferimento è rappresentata dagli antichi Stati italiani, dove le corporazioni si segnalalarono fin dal basso Medioevo per la loro rilevante presenza, per quanto riguarda nello specifico la prassi giudiziaria si focalizzerà l'attenzione su tre fori in particolare: i tribunali della lana di Firenze, Padova e Vicenza. Il tema non è irrilevante, considerato l'interesse suscitato nella letteratura storica e nel dibattito politico sulla presunta azione positiva svolta dai gruppi corporativi nelle economie preindustriali e nei paesi in via di sviluppo<sup>9</sup>.

*2. I tribunali corporativi.* All'interno della società e dell'economia d'antico regime, le corporazioni occupavano un posto rilevante, regolando non solo l'organizzazione di particolari settori produttivi e commerciali, stabilendo talvolta norme sui prezzi, sui salari, sulla quantità e la qualità dei manufatti e sui rapporti interni ed esterni alle diverse imprese («società» o «compagnie di negozio» nella terminologia del tempo), ma coinvolgendo anche la vita politica e sociale dei loro membri. Secondo tempi e modalità differenti, molti enti di-

<sup>8</sup> Fra i primi ad aver posto l'attenzione su questi temi M. Sonenscher, *Work and Wages. Natural Law, Politics and the Eighteenth-Century French Trades*, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, un libro fondamentale sul mondo del lavoro d'antico regime e spesso trascurato dalla successiva storiografia. Si vedano inoltre C. Poni, *Norms and Disputes: The Shoemaker's Guild in Eighteenth-Century Bologna*, in «Past and Present», 1989, 123 pp. 80-108; S. Cerutti, *Mestieri e privilegi. Nascita delle corporazioni a Torino in età moderna, secoli XVII e XVIII*, Torino, Einaudi, 1992; F. Trivellato, *Fondamenta dei vetrari. Lavoro, tecnologia e mercato a Venezia tra Sei e Settecento*, Roma, Donzelli, 2000; A. Caracausi, *Dentro la bottega. Culture del lavoro in una città d'età moderna*, Venezia, Marsilio, 2008.

<sup>9</sup> La bibliografia sulle corporazioni è amplissima. Si vedano in particolare i lavori degli ultimi due decenni a partire da *Economia e corporazioni. Il governo degli interessi nella storia d'Italia dal Medioevo all'età contemporanea*, a cura di C. Mozzarelli, Milano, Giuffrè, 1988; *Le corporazioni nella realtà economica e sociale nell'Italia moderna*, a cura di G. Borelli, in «Studi storici Luigi Simeoni», XLI, 1991; *Corporazioni e gruppi professionali nell'Italia moderna*, a cura di A. Guenzi, P. Massa, A. Moioli, Milano, Angeli, 1998; *Dalla corporazione al mutuo soccorso. Organizzazione e tutela del lavoro in Italia tra XVI e XX secolo*, a cura di P. Massa, A. Moioli, Milano, Angeli, 2004; *Guilds, Economy, and Society*, ed. by S.R. Epstein et al., Sevilla, Sus, 1998. Sulle critiche a questa «riabilitazione» delle corporazioni si veda in particolare S. Ogilvie, *Guilds, efficiency, and social capital: evidence from German proto-industry*, in «Economic History Review», LVII, 2004, p. 286-333; Id., «Whatever Is, Is Right? Economic Institutions in Pre-Industrial Europe [Tawney Lecture]», in «The Economic History Review», LX, 2007, pp. 649-684; Id., *Rehabilitating the guilds: a reply*, in «The Economic History Review», LXI, 2008, pp. 175-182.

sponevano di un loro tribunale all'interno del quale giudicare i conflitti fra i loro iscritti e fra questi ultimi e gli esterni al corpo, quanto meno in prima istanza. Nonostante il ruolo svolto da questi fori, gli studi inerenti la procedura ivi applicata sono pressoché inesistenti, rimanendo legati all'analisi degli aspetti formali, grazie all'attenzione mostrata dalla storiografia economico-giuridica di fine Ottocento e inizio Novecento. Non è un caso che le pagine più importanti si trovino nelle ricerche di storia del diritto di Pasquale del Giudice e Alessandro Lattes<sup>10</sup>. Motivo di questa carenza è imputabile a due ragioni. In primo luogo non ha sicuramente giovato la scarsa disponibilità delle fonti. Nella maggior parte dei casi gli atti dei fori corporativi sono andati perduti o non furono conservati al pari dei processi svoltisi presso altre magistrature. Durante la loro evoluzione, poi, molti tribunali persero la loro autonomia a favore di altre istituzioni all'interno dei nascenti Stati rinascimentali<sup>11</sup>.

Per quanto riguarda l'aspetto normativo, alcuni studi, anche recenti, permettono di tracciare un quadro abbastanza generale sull'azione dei fori corporativi negli antichi Stati italiani. Nonostante le peculiarità dovute ai contesti locali, l'autonomia giudiziaria si restringeva alle cause fra i membri della corporazione o per ragioni attinenti all'esercizio dell'arte. Nel corso dell'età moderna è stata riscontrata una progressiva perdita delle facoltà giurisdizionali. In molte città, come Bologna, Lucca, Siena e Verona, le risoluzioni dei contentiosi furono devolute a uno degli enti più importanti nel contesto urbano (in genere le corporazioni di mercanti)<sup>12</sup>. Fin dal Cinquecento, poi, si riscontra, come a Venezia, Mantova, Milano, Genova, Bologna, Roma, Napoli, un continuo passaggio delle competenze a favore di altre magistrature<sup>13</sup>. Queste

<sup>10</sup> P. Del Giudice, *Storia della procedura*, in *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero Romano alla codificazione*, a cura di A. Pertile, VI, 1-2, Bologna, Stampa, 1987; A. Lattes, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano, 1884. Ma si veda F. Franceschi, *Criminalità e mondo del lavoro. Il tribunale dell'Arte della Lana a Firenze nei secoli XIV e XV*, in «Ricerche storiche», XVIII, 1988, pp. 551-590.

<sup>11</sup> Per un quadro generale su questi problemi, G. Borelli, *Fra corporazioni e protoindustria nell'Italia moderna*, in *Corporazioni e gruppi professionali*, cit., pp. 40-41.

<sup>12</sup> M. Costantini, *Arti e stato in area veneta nel basso-medioevo: spunti di analisi in prospettiva comparativa*, in *Corporazioni e gruppi professionali*, cit., p. 93; R. Sabbatini, A. Moriani, *Corporazioni e vita cittadina nella «Toscana minore»: alcune considerazioni su Lucca, Arezzo, Siena*, ivi, p. 112; L. Ghezi Fabbri, *Presenza e ruolo delle Società d'Arti e Mestieri in una città d'antico regime* (Bologna, secc. XVI-XVIII), ivi, p. 140.

<sup>13</sup> Precoci furono i casi di Venezia nel Cinquecento (M. Costantini, *Arti e stato*, cit., p. 88; J. Shaw, *The Justice of Venice. Authorities and Liberties in the Urban Economy, 1550-1700*, Oxford, Oxford University Press, 2006); Mantova (M. Romani, «*Sub signo principis...»: il signore e la società per corpi tra normatività, prassi e privilegio. Mantova [secc. XVI-XVIII]*», in *Dalla corporazione al mutuo soccorso*, cit., pp. 251-272, p. 258); Milano (A. Cova, *Interessi economici e impegni istituzionali delle corporazioni milanesi nel Seicento*, in *Economia e cor-*

trasformazioni furono in parte motivate dai cambiamenti economici e politici in atto, come il progressivo inserimento della figura del mercante all'interno della filiera produttiva e il maggior interventismo dei governi centrali negli ultimi due secoli dell'antico regime. Le eccezioni erano comunque sempre presenti. Molti fori mantengono a lungo un'ampia autonomia, sia nell'ambito civile che in quello penale, come le arti della lana di Firenze, Padova, Napoli e Siena, il tribunale di commercio di Torino, l'arte della seta di Napoli, la mercanzia di Siena<sup>14</sup>.

Il giudizio sui contenziosi era espresso da consoli o gastaldi, eletti in numero variabile all'interno dei rispettivi consigli. Il loro lavoro era talvolta coadiuvato da uno o più esperti del diritto. Pur con qualche eccezione, l'ambito di pertinenza era il civile e le cause riguardavano solo somme minime, riservando il penale all'azione di altri fori. In alcune realtà italiane, comunque, la giurisdizione si estendeva anche al criminale e senza limitazioni legate al valore monetario dei contenziosi<sup>15</sup>. Dal punto di vista delle procedure giudiziarie, all'interno dei tribunali si riscontrava l'ampia rilevanza dell'arbitrato, la centralità della natura delle controversie nel determinare la giurisdizione sulle cause e la preminenza della procedura sommaria, celere nella sua brevità, onde evitare le lentezze del procedimento ordinario<sup>16</sup>.

Vista l'assenza di studi specifici sull'argomento, nelle pagine seguenti si concentrerà l'attenzione sulle procedure adottate nei tribunali di tre importanti

*porazioni*, cit., pp. 109-132); Bologna a inizio Seicento (A. Guenzi, *Governo cittadino e sistema delle arti in una città dello Stato pontificio: Bologna*, in *Le corporazioni*, cit., pp. 173-182, pp. 175-178); Genova (P. Massa, *Funzioni economiche e contingenze politiche nelle corporazioni genovesi in età moderna*, ivi, pp. 197-219, pp. 198-199); Napoli nel Settecento (con l'eccezione dell'arte della lana e della seta: L. De Rosa, *Le corporazioni nel Sud della Penisola: problemi interpretativi*, ivi, pp. 49-59, p. 57). Si veda anche R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, Napoli, Jovene, 1968.

<sup>14</sup> T. Fanfani, *Le corporazioni nel Centro-Nord della Penisola: problemi interpretativi*, in *Le corporazioni*, cit., pp. 23-48, p. 30; C. Zarrilli, *Mercanzia e arti*, in *Leggi, magistrature, archivi: repertorio di fonti normative ed archivistiche per la storia della giustizia criminale a Siena nel Settecento*, a cura di S. Adorni Fineschi e C. Zarrilli, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 129-147.

<sup>15</sup> È quanto si verifica a Roma tra Cinque e Seicento, almeno prima della riforma del 1692; a Firenze per l'arte della lana, che nel 1581 ottenne di procedere fino alla pena di morte nei casi di furto; a Torino nella camera dei mercanti; a Siena, dove molte arti potevano procedere per via inquisitoria. Si vedano A. Fanfani, *Storia del lavoro in Italia dalla fine del secolo XV agli inizi del XVIII*, Milano, Giuffrè, 1943, pp. 276-278, 280; T. Fanfani, *Le corporazioni nel Centro-Nord*, cit., p. 30; C. Zarrilli, *Mercanzia e arti*, cit., pp. 129-147.

<sup>16</sup> A. Lattes, *Il diritto commerciale*, cit., pp. 242-245, 251-252, 259. A Milano l'azione della camera dei mercanti fu limitata a partire dal XIII secolo, restringendo la competenza su cause per cifre inferiori ai 60 soldi (P. Mainoni, *La camera dei mercanti di Milano tra economia e politica alla fine del Medioevo*, in *Economia e corporazioni*, cit., pp. 55-78, p. 64).

corporazioni urbane dell'Italia centro-settentrionale fra Cinque e Seicento: le arti della lana di Firenze, Padova e Vicenza. Al di là dell'ampia disponibilità del materiale archivistico, soprattutto dei contenziosi e in particolare per i primi due fori, tale scelta non è stata causale. Il lanificio rappresentò uno dei settori più dinamici nelle economie preindustriali, mobilitando ingenti quantità di capitali, sviluppando relazioni «industriali» complesse, basate sulla subfornitura e sulla manifattura accentrata e decentrata, collegando fra loro diverse parti del mondo allora conosciuto e coinvolgendo ampie fasce di popolazione urbana, rurale e forestiera assai eterogenea. Le tre città presentano inoltre caratteristiche differenti, non solo con riferimento al settore produttivo, ma anche al più generale quadro politico e istituzionale. Firenze era un centro di dimensioni rilevanti (60-70.000 abitanti); il lanificio era una delle attività urbane e rurali più importanti, capace di coinvolgere fra le 20 e le 25.000 persone l'anno per una produzione stimabile fra le 20 e le 30.000 pezze. Il periodo è comunque di transizione: da una manifattura incentrata sulla tessitura di panni di alta qualità si passò a una comprendente maglierie e tessuti di minore qualità<sup>17</sup>. Gli stessi cambiamenti erano in atto a Padova e, in misura differente, a Vicenza. La città del Santo aveva una minore consistenza demografica rispetto alla capitale toscana (25-35.000 abitanti), l'attività laniera era di gran lunga inferiore (3-4.000 pezze prodotte) e circa 10.000 erano le persone impegnate nel settore<sup>18</sup>. A Vicenza, invece, dove la popolazione oscillò fra i 20 e i 30.000 abitanti nel periodo considerato, l'attività era più intensa (7.000 pezze, senza escludere la produzione nel territorio), con un ceto mercantile e dirigente impegnato in numerosi traffici di rilevanza internazionale<sup>19</sup>. Entrambe le città venete erano poi suddite all'interno di uno degli Stati regionali d'età moderna, la Repubblica di Venezia, ma i rapporti con la capitale erano ben differenti. Se nel territorio padovano l'influenza politica del ceto dirigente veneziano fu tale da alterare le dinamiche economiche e

<sup>17</sup> Sulla manifattura laniera fiorentina in questo periodo, P. Malanima, *La decadenza di un'economia cittadina. L'industria di Firenze nei secoli XVI-XVIII*, Bologna, Il Mulino, 1982, pp. 77-81 (per i dati sulla forza lavoro); P. Chorley, *Rascie and the Florentine cloth industry during the sixteenth century*, in «The Journal of European Economic History», XXXII, 2003, 3, pp. 487-526; R.A. Goldthwaite, *The Florentine Wool Industry in the Late Sixteenth Century: A Case Study*, ivi, pp. 527-554; F. Ammannati, *L'arte della lana a Firenze nel XVI secolo. Analisi comparativa di produzione e produttività attraverso i registri contabili delle compagnie Busini*, tesi di dottorato, Università degli studi di Bari, aa. 2005-2006.

<sup>18</sup> W. Panciera, *L'arte matrice. I lanifici nella Repubblica di Venezia nei secoli XVII e XVIII*, Treviso, Canova, 1996, pp. 16-21, 115-127; A. Caracausi, *Dentro la bottega*, cit.

<sup>19</sup> W. Panciera, *L'arte matrice*, cit., pp. 13-15; E. Demo, *L'«anima della città». L'industria tessile a Verona e Vicenza (1400-1550)*, Milano, Unicopli, 2001; F. Vianello, *Seta fine e panni grossi. Manifatture e commerci nel Vicentino 1570-1700*, Milano, Angeli, 2004.

sociali dell'antico distretto comunale e signorile, nel caso vicentino il reale impatto fu sicuramente inferiore<sup>20</sup>.

Le peculiarità dei tre casi si prestano a una proficua comparazione anche dal punto di vista delle procedure giudiziarie. Mentre il tribunale vicentino aveva la prerogativa di agire solamente in prima istanza, i fori di Firenze e Padova conservarono un'ampia autonomia, potendo procedere sia nel civile che nel criminale, con rito sommario e ordinario e con la facoltà, riscontrabile a Padova ancora a metà Seicento, di avviare il rito inquisitorio, con l'incarceramento dei sospetti e l'applicazione di eventuali torture<sup>21</sup>.

Nell'esaminare la procedura adottata nei tre tribunali si seguirà il percorso seguente. Dopo aver presentato la modalità di produzione delle carte processuali, saranno messi in luce il pubblico al quale l'istituzione si rivolgeva e le motivazioni principali dei contenziosi. In via preliminare sarà preso in esame un aspetto fondamentale dei tribunali: la loro funzione di certificazione. In seguito si analizzeranno le due principali procedure, sommaria e ordinaria, indagando rispettivamente la posizione assunta dai protagonisti, il ruolo degli avvocati, il sistema probatorio<sup>22</sup>. Saranno confrontati i due processi accusatorio e inquisitorio, portando una particolare attenzione sull'importanza della «qualità delle persone» e sulla «pubblica voce e fama». Per ogni procedura saranno presentati i differenti principi e la diversa nozione di «fatto» che sottintendeva a quelle giustizie. Si osserveranno, soprattutto nella sommaria, alcune peculiarità dei tre tribunali rispetto alle formule presenti in altri tribunali civili e commerciali. Le modulazioni riscontrate invitano a conferire un carattere più particolare a questa giustizia, tanto da poter essere chiamata «corporativa». Nel paragrafo finale si esamineranno differenze ed elementi comuni alle tre realtà, operando in una prospettiva comparativa alcune considerazioni più generali sul ruolo svolto dai tribunali corporativi d'antico regime con riferimento al mondo del lavoro, al sistema produttivo e commerciale e alla società nel suo complesso.

<sup>20</sup> Su questi temi si vedano in particolare i lavori di M. Knapton, *Tra dominante e dominio (1517-1630)*, in *Storia d'Italia*, vol. XII, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna*, Torino, Einaudi, 1992, II, pp. 201-550; G.M. Varanini, *Comuni cittadini e stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta del Quattrocento*, Verona, Libreria editrice universitaria, 1992; P. Lanaro, *I mercati nella Repubblica veneta. Economie cittadine e stato territoriale (secoli XV-XVIII)*, Venezia, Marsilio, 1999.

<sup>21</sup> F. Franceschi, *Criminalità e mondo del lavoro*, cit., pp. 551-590; S. Collodo, *Signore e mercanti. Storia di un'alleanza a Padova nel Trecento*, in Id., *Una società in trasformazione: Padova tra XI e XV secolo*, Padova, Antenore, 1990, pp. 329-403; D. Frigo, *Corporazioni e collegi tra governo cittadino e dominio veneziano: il caso di Vicenza*, in «*Studi storici Luigi Si-moni*», XLI, 1991, pp. 137-159; A. Caracausi, *Dentro la bottega*, cit., pp. 91-114.

<sup>22</sup> Su questo modo di procedere, S. Cerutti, *Giustizia sommaria*, cit.

3. I «*banchi della lana*» di Firenze, Padova, Vicenza. Le caratteristiche generali dei tre fori e in particolare la modalità di produzione delle carte processuali mostrano già alcune differenze importanti. Il tribunale dell'arte della lana di Padova era composto da tre giudici. Mentre due erano mercanti, eletti ogni anno dal consiglio della corporazione, il terzo era un giurista, nominato dagli stessi lanaioli, proveniente dall'università degli studi locale e con almeno cinque anni d'anzianità dal conseguimento del dottorato. A Firenze, invece, i giudici erano otto mercanti («consoli»), eletti ogni quadrimestre, senza la presenza di un dottore in legge<sup>23</sup>. Quest'ultimo era assente anche a Vicenza, dove il banco era presieduto da due gastaldi scelti all'interno della corporazione.

La composizione dei tre organismi permette già di individuare una caratteristica comune non irrilevante. Il potere e il controllo del foro (i giudici e la loro elezione) erano sbilanciati, almeno inizialmente, a favore dei mercanti. Questo fatto era una diretta conseguenza della particolare organizzazione economica del settore. La forma predominante era la manifattura decentrata, all'interno della quale i lanaioli detenevano le fila dell'intera filiera produttiva. Se l'esercizio dei diversi mestieri della lana (battilana, filatore, tessitore, garzatore, tintore) era formalmente aperto, pur con le dovute modalità d'ammissione, i posti e le cariche principali all'interno del consiglio e del tribunale erano riservati ai mercanti<sup>24</sup>.

La produzione delle carte processuali era in parte differente. Il materiale relativo all'attività del banco vicentino è assai scarso. Sono rimaste solamente due unità archivistiche contenenti poco più di un centinaio di cause. Nonostante l'esigua documentazione, si è deciso di procedere all'analisi degli atti rimasti, vista la peculiarità del caso, ovvero di un tribunale che giudicava in prevalenza in prima istanza. Sulla base di quanto pervenuto, è possibile affermare che le cause erano rubricate secondo il processo di riferimento<sup>25</sup>. Una maggiore organicità, oltre a una documentazione decisamente più cospicua, è presente negli altri due fori. A Padova gli atti erano distinti in «civili» e «criminali». La separazione non è chiara: nei secondi rientravano le violazioni più gravi, «in sprazzo agli statuti», riguardanti contrabbandi, furti e vendite ille-

<sup>23</sup> Ad esempio, Archivio di Stato di Firenze (d'ora in poi ASF), *Arte della lana* (d'ora in poi AL), b. 285, c. 1r per l'elezione (1° gennaio 1559) e c. 12v per le nuove elezioni (1° maggio 1559). Si veda anche F. Franceschi, *Criminalità e mondo del lavoro*, cit., p. 555 (per le vicende fra Tre e Quattrocento).

<sup>24</sup> Solo i mercanti avevano diritto a sedere nel *capitolo* dell'università, decidere leggi o azioni collettive e a pagare la maggior quota associativa. Si vedano F. Franceschi, «Oltre il *Tumulto*. I lavoranti fiorentini dell'Arte della Lana fra Tre e Quattrocento», Firenze, Olschki, 1993; E. Demo, L'«*anima della città*», cit., pp. 76-80; A. Caracausi, *Dentro la bottega*, cit., pp. 152-154.

<sup>25</sup> Archivio di Stato di Vicenza (d'ora in poi ASVi), *Magistrature giudiziarie antiche, Banco della lana* (d'ora in poi BL), bb. 4027-4028.

### 331 Procedure di giustizia in età moderna

gali di materie prime. I contenziosi, che partivano dall'accusa del singolo o dalle inquisizioni degli ufficiali, erano raccolti secondo il processo, rispecchiando quindi l'evoluzione delle cause. Quelli «civili», al cui interno vi erano procedimenti sia sommari che ordinari, erano invece trascritti dal notaio seguendo la scansione temporale delle comparse davanti ai giudici: dall'intimazione al contraddittorio, dal pignoramento alla citazione fino alle eventuali testimonianze. Solo eventuali «libelli» erano inseriti alla fine del processo. Le carte degli atti civili rispecchiano quindi la scansione temporale dei fatti all'interno del tribunale, non la sequenza dei singoli processi come nelle cause «criminali»<sup>26</sup>. La situazione fiorentina è diversa. L'azione di polizia del foro è inserita in appositi registri di «atti e parti», assieme alle decisioni prese all'interno del consiglio dell'arte<sup>27</sup>. Gran parte del materiale «criminale», soprattutto le testimonianze, è andato perduto. Gli atti «civili», invece, erano raccolti in filze e registri, con una suddivisione per caso giudiziario, alla quale seguivano le citazioni, la presentazione delle prove, l'eventuale contraddittorio, le testimonianze, l'emissione della sentenza. A differenza del tribunale padovano la scansione temporale seguita per gli atti civili era quella del singolo caso, non dell'attività forense<sup>28</sup>. Sulla stessa linea erano formati i registri che, invece, raccoglievano in forma abbreviata tutte le cause e le sentenze, senza specificare nei particolari le fasi del processo. Per quanto riguarda il linguaggio, almeno fino a fine Cinquecento gli atti processuali (citazioni, comparse a giudizio, intimazioni e sentenze) erano redatti in latino, mentre le testimonianze erano trascritte in lingua volgare.

Nelle tre città l'oggetto delle cause civili era simile. Le motivazioni principali erano la richiesta di soluzione di un conflitto per la rottura di un patto o la certificazione di un legame. L'obiettivo maggiore era il controllo sul lavoro, soprattutto sugli accordi fra datori di lavoro e lavoratori, su crediti o salari in precedenza elargiti, sugli strumenti di lavoro concessi in affitto, sui prezzi e sulla qualità dei prodotti. A Firenze e Padova le cause più gravi riguardavano soprattutto furti, contrabbandi, vendite di tessuti forestieri proibiti, esercizio del mestiere al di fuori della corporazione e utilizzo di strumenti illegali.

<sup>26</sup> Le serie da noi considerate sono in Archivio di Stato di Padova (d'ora in poi ASP), *Università dell'arte della lana* (d'ora in poi UL), bb. 40-92 («atti civili giudiziari», 1500-1700), bb. 313-317 («criminali», 1617-1704), bb. 373-410 (1490-1748).

<sup>27</sup> Questo sembrerebbe riscontrarsi soprattutto nei sequestri effettuati dagli ufficiali dell'arte. Per qualche esempio ASF, AL, b. 285, c. 6v, 1° febbraio 1559.

<sup>28</sup> Per il periodo da noi considerato le serie sono conservate in ASF, AL, bb. 345 (1508-1509)-347 (1511-1512), bb. 348 (1613-1615)-359 (1667). Le fasi di alcune cause inserite nei volumi di «atti e parti» seguivano tuttavia modalità differenti. Ad esempio non è raro ritrovare la petizione in una sezione del registro (come in ASF, AL, b. 285, c. 58r, 12 maggio 1559) e il rinvio alla testimonianza presente in un'altra sezione dello stesso (ivi, c. 14r, 30 maggio), mentre la sentenza seguiva la precedente petizione (c. 58, 2 giugno 1559).

Il pubblico a cui si rivolgevano i tre tribunali era composto da tutti coloro che avevano qualche causa riguardante il mestiere della lana, anche se non iscritti alla corporazione. Il pubblico non era ridotto. La forza-lavoro era ben lontana dall'essere un gruppo socialmente uniforme, essendovi uomini, donne (vedove, nubili e sposate) e bambini (orfani e non); maestri e mercanti, garzoni e lavoranti; datori di lavoro, subappaltatori e lavoratori; nobili, cittadini e forestieri. Senza dimenticare, poi, clienti e venditori che avevano contratto debiti o crediti con chi esercitava l'arte. Il corpo, quindi, era molto eteroclitico. Queste figure, però, erano legate da un elemento in comune: il mestiere, appunto, della lana.

*4. Certificazione e volontà delle parti.* Entrando nelle sale dei tribunali è paradigmatico osservare come gli individui divenissero i protagonisti principali non solo della procedura da adottare, ma anche, o almeno talvolta, delle sentenze. In molti contraddittori è infatti difficile stabilire se dietro alle cause non si nasconde un semplice bisogno di certificazione. Questa, però, è la prova, non certo l'unica, di come l'azione del tribunale fosse diretta anche alla pacificazione delle parti in gioco, alla sospensione di uno scontro o alla definizione dell'area del conflitto. In tal senso il tribunale non agiva seguendo rigidamente l'applicazione di regole, usi o consuetudini, comunque presenti. Un ruolo svolto dal tribunale corporativo era quindi di certificare patti e contratti<sup>29</sup>. Tale funzione avveniva attraverso due vie. La prima era l'effettiva comparsa di fronte al banco dell'arte per dichiarare la stipula di un accordo o una transazione. La seconda, invece, prevedeva tre atti: l'intimazione, la citazione a giudizio, il contraddittorio.

Per quanto riguarda il primo punto, i contratti registrati davanti ai giudici sono numerosi. Nel foro fiorentino erano raccolti direttamente in appositi libri dei notai dell'arte. Si tratta di accordi di garzonato, locazione d'opera, vendite di telai e altri strumenti di lavoro<sup>30</sup>. Questi atti divenivano elementi probatori importanti, se non decisivi, in caso di conflitto. Un maestro perse una causa proprio per l'impossibilità di provare la presenza di un accordo, assente anche nelle carte del tribunale<sup>31</sup>. A Padova i patti erano registrati nei volumi degli «atti civili». L'11 maggio 1524, al «banco della Garzeria»

per ser Giacomo da Milano garzotto [...] ser Vincenzo di Francesco da Zogno si diede e affittò per anni due iniziati al presente a ser Giacomo Sponzone garzotto della garzeria a Padova a lavorare nel mestiere del garzare [...] a favore della quale locazione il detto ser Giacomo Milanese concesse al detto Vincenzo di Francesco di dare decente vitto e vesti e dare e solvere in capo dei detti due anni ducati due<sup>32</sup>.

<sup>29</sup> Su questi problemi per i tribunali civili, R. Ago, *Una giustizia personalizzata*, cit., pp. 402-403.

<sup>30</sup> ASF, *AL*, bb. 305 sgg. Su questo tipo di fonti, anche in relazione al periodo oggetto del presente lavoro, P. Malanima, *La decadenza*, cit., pp. 81-82.

<sup>31</sup> Su questo aspetto cfr. *infra*.

<sup>32</sup> ASP, *UL*, b. 47, c. 348r, 11 maggio 1524.

### 333 Procedure di giustizia in età moderna

Questi atti, presentati «ad bancum iuris»<sup>33</sup>, riguardavano anche debiti<sup>34</sup>, crediti<sup>35</sup>, e modifiche ai contratti<sup>36</sup>. A Firenze era assai frequente rivolgersi al tribunale dell'arte per certificare la cessazione delle compagnie. A seguito della dichiarazione si domandava di «mandarne la solita grida» nei luoghi soliti affinché il fatto fosse «noto e manifesto»<sup>37</sup>.

Tanto a Firenze, quanto a Padova, la certificazione avveniva attraverso altre due forme. La prima era l'intimazione o la citazione a giudizio. Molte cause partivano infatti da un pignoramento, ma non sfociavano in un processo e alla relativa sentenza<sup>38</sup>. Resta il dubbio che così facendo gli attori certificassero per iscritto un accordo verbale, scrittura passibile di un suo utilizzo futuro. Con questo non si vuole affermare che l'azione all'interno del tribunale fosse rivolta alla sola certificazione. I conflitti erano molti. È importante, però, non dimenticare anche questa funzione. I motivi che spingevano gli individui a utilizzare il tribunale per questo scopo erano due. In primo luogo si evitava il ricorso al notaio, riducendo i costi complessivi, non dovendo tradurre in un linguaggio legale formule e clausole che avrebbero di fatto aumentato la rigidità dei contratti, soprattutto nel caso di lavori occasionali e con figure fluttuanti, come bambini e forestieri<sup>39</sup>. In secondo luogo la scrittura si rendeva già disponibile presso l'ufficio giudiziario in caso di un eventuale conflitto, senza dover ricorrere al suo reperimento in altre sedi<sup>40</sup>.

<sup>33</sup> Ivi, c. 428r, 24 agosto 1524, e c. 497r, 13 gennaio 1525.

<sup>34</sup> ASP, UL, b. 49, c. 321v, 23 marzo 1528.

<sup>35</sup> Ivi, b. 78, c. 92r, 3 novembre 1572. Lo stesso avviene a Firenze: ASF, AL, b. 285, cc. 24v-25r, 15 settembre 1559.

<sup>36</sup> Come il dare licenza a un garzone: «davanti al notaio comparve ser Gioanne berrettaio della contrà Rudena [...] e stante donna Margherita egli diede licenza a Domenico figlio della Margherita posto a lavorare con lo stesso ser Gioanne [...] con questa condizione [...] che la detta Margherita non possa fare esercitare il figlio [...] nell'arte delle berrette» (ASP, UL, b. 50, c. 215v, 5 settembre 1531).

<sup>37</sup> Ad esempio ASF, AL, b. 285, c. 13r, 31 gennaio 1613, cessazione della compagnia e ragione dell'arte della lana «Jacopo Giacomin e lanaiolì». Questi atti sono frequentissimi.

<sup>38</sup> Si vedano i numerosi processi senza sentenze in ASF, AL, bb. 370-375, e A. Caracausi, *Dentro la bottega*, cit., pp. 87-91. Su questo tema cfr. anche F. Vallerani, *Il sistema giudiziario del comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1991.

<sup>39</sup> Sull'incompletezza dei contratti si vedano in particolare i lavori di J. Tirole, *Incomplete contracts: where do we stand?*, in «Econometrica», LXVII, 1999, pp. 741-781; P. Battigalli, G. Maggi, *Rigidity, Discretion, and the Costs of Writing Contracts*, in «The American Economic Review», XCII, 2002, pp. 798-817.

<sup>40</sup> Ad esempio: «a istanza di Jacobo berrettaio della contrada degli Agnus Dei [il messo dell'arte] riferí a donna Giustina moglie di Vendramino murario che [...] debba mettere Biagio suo figlio a lavorare con il detto Jacobo secondo il loro accordo [...] altrimenti debba pagare i soldi [...]» (ASP, UL, b. 56, c. 308r, 12 febbraio 1539). Queste pratiche erano pre-

Nel foro padovano in particolare, poi, la maggior parte delle sentenze trovava la sua legittimazione nella «volontà delle parti», raggiunta attraverso un reciproco accordo. Questo fatto è ancor più evidente se si presta attenzione alle parole degli attori coinvolti. Dopo aver esposto le loro ragioni, le stesse parti «nolenti litigare concordemente decisero», fecero «l'accordo», stabilendo, secondo la loro volontà (magari *ex novo* davanti al giudice), la liquidazione di un debito, la fine o la continuazione, rinegoziata, del loro rapporto<sup>41</sup>. Per gli attori la necessità principale era di «contentarsi», ponendo termine a una situazione il più delle volte conflittuale. In tal senso i giudici «dichiaravano» o «sentenziavano» secondo la «volontà delle parti», anche se questa andava contro norme o statuti vigenti<sup>42</sup>. Questo fattore aveva effetti decisivi su dispute prolungatesi nel tempo, elemento che implicava costi maggiori. Per risolvere un accordo di lavoro che aveva impegnato per tre giorni i litiganti, i giudici dichiararono che, «stante la volontà delle parti», il lavoratore era libero, previa la risoluzione dei debiti (stabiliti dalle stesse parti)<sup>43</sup>. Sebbene con minor frequenza, questa modalità di modificare i contratti attraverso il contraddittorio era presente anche nel foro fiorentino<sup>44</sup>. La «volontà delle parti» era del-

senti anche in altre realtà e in altri tribunali civili d'età moderna, come, ad esempio, nella Roma del Seicento; cfr. R. Ago, *Una giustizia personalizzata*, cit., p. 404.

<sup>41</sup> ASP, *UL*, b. 79, c. 213v, 14 gennaio 1577: contraddittorio tra Gioanne Maria agucchiatore da una e donna Giuliana vedova in nome di suo figlio Paolo dall'altra [...] «et nolentes litigare concorditer incisserunt et» fanno concordio fra le parti [...] «che il figlio che lavorava in bottega con Gioanne Maria sia libero [...] che Gioanne Maria gli dia i soldi per i giorni che ci è stato»; ivi, b. 88, c. 251v, 1º settembre 1629: contraddittorio giudizio fra maestro Antonio Cirello da una e maestro Federico di Fiori dall'altra per il credito di detto Antonio sono «volontariamente convenuti [...] che detto maestro Federico debba pagare lire 43 dovute di mercedi per tutto il presente mese di settembre».

<sup>42</sup> ASP, *UL*, b. 49, c. 35r, 21 luglio 1556: contraddittorio tra maestro Alvise tessitore di panni e maestro Valerio licciaio «stante la volontà delle parti [...] i giudici dichiarano che il detto Valerio sia tenuto a solvere ad Alvise licci e megole da pettini dati per fare un Pettine»; ivi, b. 69, c. 187v, 2 giugno 1557: contraddittorio tra ser Francesco Romanetto berrettaio da una e Gerolamo Trevisan dall'altra [...] a causa del figlio di Gerolamo accordato ovvero locato per esso Gerolamo allo stesso ser Francesco «de voluntate ipsarum partium i giudici dichiarano che sia in libertà dello stesso Gerolamo mettere il predetto suo figlio a lavorare con detto ser Francesco giusto il loro concordio o restituire a esso ser Francesco i denari che ebbe avanti tratto da esso ser Francesco a favor del detto suo figlio e concordio». Sull'importanza della volontà e delle intenzioni dei contraenti nei contratti dei mercanti rispetto ai cavilli della procedura, S. Cerutti, *Normes et pratiques, ou de la légitimité de leur opposition*, in *Les Formes de l'expérience. Une autre histoire sociale*, études reuni par B. Lepetit, Paris, Albin Michel, pp. 127-149, p. 141.

<sup>43</sup> ASP, *UL*, b. 66, c. 347rv, 8 gennaio 1555, e c. 349v, 11 gennaio 1555.

<sup>44</sup> Ad esempio ASF, *AL*, b. 285, c. 10r, 3 marzo 1559, dove vengono stabiliti «volentes ipse partes concorditer declarare» i termini di un risarcimento per il salario di una discepola al di fuori del contratto precedentemente concordato.

resto il principale elemento di giudizio all'interno delle cause mercantili<sup>45</sup>. L'azione di certificazione e la volontà delle parti confermano come anche i tribunali corporativi agissero principalmente rispondendo alle domande del proprio pubblico, nell'intento principale di delimitare l'area di conflitto o di saccordo, certificando i patti e fungendo da istituzione correlata all'ufficio notarile<sup>46</sup>. Senza dimenticare come simili procedure di conciliazione o negoziazione siano presenti ancor oggi<sup>47</sup>, la certificazione e la brevità dell'azione di pacificazione sono elementi comuni e applicabili a tutta la giustizia in età moderna, tanto che rischierebbero di offuscare l'originalità dei tribunali corporativi<sup>48</sup>. Nei casi in cui era necessario arrivare alla risoluzione di un conflitto in assenza di un accordo volontario erano previste due strade, talvolta correlate, ma che prevedevano due distinte procedure e attribuivano un diverso valore all'elemento probatorio, all'individuo e al fatto: le procedure sommaria e ordinaria.

5. «*Sommariamente sola veritate inspecta*». Come sottolineato in diverse sedi, l'antico regime era caratterizzato da un pluralismo giuridico all'interno del quale vi erano più tribunali e più sistemi giudiziari retti talvolta da principi fra loro assai differenti. Questo fatto, pertanto, includeva la possibilità di convivenza all'interno di un dato luogo o momento di più concezioni di ciò che corrispondeva al giusto e ai relativi modi di affermarlo<sup>49</sup>. Diretta conseguenza di quelle differenze erano due procedure giudiziarie: quella «sommaria» e quella «ordinaria», i cui opposti principi saranno esaminati delle pagine seguenti<sup>50</sup>.

<sup>45</sup> K. Nehlsen von Stryk, «*Ius commune*», «*consuetudo*» e «*arbitrium iudicis*» nella prassi giudiziaria veneziana del Quattrocento, in *Diritto comune, diritto commerciale, diritto veneziano*, a cura di K. Nehlsen-von Stryk e D. Nörr, Venezia, Centro tedesco di studi veneziani, 1985 («Quaderni del Centro tedesco di studi veneziani», 31), pp. 107-139, pp. 115-116.

<sup>46</sup> R. Ago, *Economia barocca*, cit., pp. 181-183; Id., *Una giustizia personalizzata*, cit., pp. 401-403.

<sup>47</sup> S. Macaulay, *Elegant models, Empirical pictures, and the Complexities of the contracts*, in «*Law and Society Review*», XII, 1977, pp. 505-523, p. 515.

<sup>48</sup> Per simili considerazioni in merito alla sommaria, S. Cerutti, *Giustizia sommaria*, cit., p. 33.

<sup>49</sup> Sul pluralismo giuridico, oltre agli studi citati in precedenza cfr. A.M. Hespanha, *Introduzione alla storia del diritto europeo*, Bologna, Il Mulino, 1999 (I ed. 1997), pp. 40-41. Per gli altri temi qui espressi cfr. S. Cerutti, *Giustizia sommaria*, cit., pp. 14-15 e 29. Sul pluralismo anche nei nostri casi si veda *infra*.

<sup>50</sup> Si vedano comunque gli studi di M. Ascheri, *Giustizia ordinaria, giustizia dei mercanti e la mercanzia di Siena nel Tre-Quattrocento*, in Id., *Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all'età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 31-33, 36-40; Id., *Il processo civile*, cit., p. 361; V. Piergiovanni, *Diritto e giustizia mercantile*, in I. Baumgärtner, *Consilia im späten Mittelalter: zum historischen Aussagewert einer Quellengattung*, Sigmaringen, J. Thorbecke, 1995, pp. 65-78, pp. 76-77; Id., *Rapporti tra diritto mercantile e tradizione romani-*

Presente in molte parti d'Europa almeno fino al Settecento, la procedura sommaria prevedeva l'esposizione delle prove e dei fatti direttamente da parte degli attori, senza il ricorso a un linguaggio legale, procuratori e avvocati. Oggetto dei contenziosi era l'ampia varietà di contratti ricordati in precedenza (di locazione d'opera, di vendita, di società). Le cause non erano di scarso valore. Il loro giudizio avrebbe dovuto basarsi non su leggi, consuetudini o precedenti, ma sulla «natura delle cose» e sulla «verità del fatto»<sup>51</sup>.

Queste prerogative erano seguite da molte cause dibattute nei nostri tre tribunali, in particolare nei contraddittori. Per esempio, il 22 marzo 1576, a Padova nel contradditorio tra domino Valentino de Tessari mercante di panni che chiede che Natale Massarotto tessitore di panni gli restituisca libbre 9 di lana a lui mancanti in un panno alto a lui dato da fare da una; e l'altro che contraddice e dice di non dovere dall'altra; vista la partita e dato il giuramento dello stesso domino Valentino che giurò che la partita contiene la verità [...]; i giudici sentenziarono che il tessitore dovesse solvere le libbre nove detratte prima tre libbre come si dice di callo del panno<sup>52</sup>.

A Vicenza, invece, il 13 novembre 1554, nel contradditorio tra

Michele de Mauli che chiede che Giovanni Bugi pettinatore sia obbligato a restituiregli uno scudo d'oro a lui prestato, o obbligato [...] a lavorare nella sua bottega da una [...] e domino Giovanni [...] che si offre di restituire detto scudo nel termine per cui lo aveva avuto o a ritornare a lavorare dall'altra; (i giudici) dichiararono che detto domino Giovanni è tenuto a tornare a lavorare nella bottega del predetto Michele entro il lunedì prossimo venturo [...] altrimenti passato il detto giorno sia costretto a restituirci uno scudo d'oro<sup>53</sup>.

Il contradditorio sommario presente nei fori di Padova e Vicenza era caratterizzato da due importanti elementi preliminari. Il primo è la posizione dei protagonisti: sono uno di fronte all'altro, agiscono direttamente, non ci sono

*stica tra Medioevo ed età moderna: esempi e considerazioni*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXVI, 1996, pp. 5-24; Id., *Genoese Civil Rota and mercantile customary law*, in *From lex mercatoria*, cit., pp. 191-206, pp. 195, 204; R. Savelli, *Modèles juridiques et culture marchande entre 16<sup>e</sup> et 17<sup>e</sup> siècle*, in *Culture et formations négociantes dans l'Europe moderne*, éd. par D. Roche, F. Angiolini, Paris, Éhess, 1996, pp. 415-416; A.M. Hespanha, *Introduzione*, cit., p. 185; S. Cerutti, *Giustizia sommaria*, cit.; M. Fortunati, *Fairs*, cit., pp. 163-164.

<sup>51</sup> Sulla sommaria si vedano in particolare A. Lattes, *Studi di diritto statutario*, I, *Il procedimento sommario o planario negli statuti*, Milano, Hoepli, 1886; Id., *Il diritto commerciale*, cit., pp. 258 sgg.; P. Del Giudice, *Storia della procedura*, cit., pp. 114 sgg.; S. Cerutti, *Giustizia sommaria*, cit., pp. 35 sgg. Per l'Inghilterra si veda l'interessante lavoro di C. Gross, *The Court of Piepowder*, in «The Quarterly Journal of Economics», vol. 20, 1906, 2, pp. 231-249.

<sup>52</sup> ASP, *UL*, b. 79, c. 108v, 22 marzo 1576.

<sup>53</sup> ASVi, *BL*, b. 2047, fasc. 1554, 13 novembre 1554.

procuratori e avvocati (solo in rari casi la loro presenza è ammessa), la responsabilità è strettamente individuale. La seconda caratteristica è la brevità della loro risoluzione. Le cause si concludono tutte al momento o, al massimo, nell'arco di due o tre giorni nei casi di citazioni a giudizio.

Sempre in merito a questi aspetti preliminari, a Firenze la sommaria non era assente, ma presentava già alcune differenze. La prima, e più rilevante, è la lunghezza della procedura. I tempi sono più lunghi e talvolta non c'è un vero contraddittorio fra le parti. L'azione prende avvio da una petizione o una citazione a giudizio, prosegue con la presentazione delle prove e con la difesa dell'accusato, e solo dopo giorni o anche mesi si arrivava alla sentenza<sup>54</sup>.

Si trattava di procedura sommaria? In effetti sì. Ciò che la contraddistingueva era, nelle parole degli stessi individui, l'assenza del «solenne libello», la presenza di «semplice domanda e narrazione del fatto» e lo statuto della prova alla quale era dato credito<sup>55</sup>. La lunghezza procedurale e la ridotta presenza del contraddittorio riscontrata a Firenze rispetto a Padova e Vicenza, però, mettono in evidenza come in alcuni tribunali corporativi vi fossero alcune modulazioni che li distinguevano dal tradizionale modo di procedere stabilito dalla normativa generale.

Fra gli elementi probatori, le cause sommarie conferivano un grande valore agli scritti e al giuramento. Il ricorso ai testimoni, invece, era molto raro e la loro azione aveva un ruolo assai particolare. Il credito ai testi, poi, era ampio, includendo non solo i libri mercantili, ma anche quelle scritture più informali, come lo «scritto», il «chirografo» o il «manoscritto» stipulato fra le parti<sup>56</sup>. Gli scritti erano l'elemento probatorio fondamentale. Fu proprio «secondo il manoscritto» presentato dal padre di un garzone che i giudici di Padova imposero l'esecuzione del contratto al suo avversario<sup>57</sup>. Antonio Baiulo, invece, fu costretto a mettere il figlio a lavorare presso ser Pietro berrettaio «stante il

<sup>54</sup> ASF, *AL*, b. 370, c. 5, 31 gennaio 1559, con sentenza il 10 febbraio seguente; b. 370, 6 febbraio 1559, con sentenza il 22 febbraio; b. 370, 3 luglio 1561, con sentenza il 22 luglio; b. 370, 19 febbraio 1560, con sentenza l'11 luglio seguente; b. 371, processo n. 170, 5 aprile 1564, con sentenza il 31 agosto seguente.

<sup>55</sup> ASF, *AL*, b. 374, n. 219, 20 luglio 1565. Sull'importanza centrale dell'elemento probatorio nel differenziare le due procedure sommaria e ordinaria cfr. V. Piergiovanni, *Genoese civil rota*, cit., pp. 198-199; S. Cerutti, *Giustizia sommaria*, cit., pp. 60-68.

<sup>56</sup> ASP, *UL*, b. 66, c. 191r, 15 gennaio 1554, e c. 334r, 15 ottobre 1554; b. 79, c. 108v, 22 marzo 1576, e c. 110r, 2 aprile 1576. Cfr. anche A. Lattes, *Il diritto commerciale*, cit., pp. 281-282, 285; S. Cerutti, *Giustizia sommaria*, cit., p. 59; M. Fortunati, *Fairs*, cit., p. 156. In generale M. Fortunati, *Scrittura e prova. I libri di commercio nel diritto medievale e moderno*, Roma, Fondazione Sergio Mochi Onory per la storia del diritto italiano, 1996. Per alcuni casi in cui solo il libro «mastro» aveva validità di prova cfr. V. Piergiovanni, *Genoese Civil Rota*, cit., p. 199.

<sup>57</sup> ASP, *UL*, b. 50, c. 140v, 12 ottobre 1530.

loro accordo o locazione»<sup>58</sup>. A Vicenza i gastaldi dichiararono come Orlando figlio di Giuliano dovesse continuare a lavorare presso Giuseppe Leoni «stante la loro convenzione» ovvero «secondo l'accordo» presentato in giudizio da Leoni<sup>59</sup>. Nel foro fiorentino, infine, si sentenziò che Berno da Borgo San Lorenzo dovesse mandare suo figlio a lavorare presso Francesco tessitore di panni per finire l'accordo stipulato in precedenza grazie «a una scrittura fatta per mano di terzi»<sup>60</sup>.

Nella gerarchia delle prove il libro dei mercanti occupava il primo posto, precedendo talvolta l'eventuale giuramento. Il 15 giugno 1574 un tessitore di Firenze non riuscì, grazie alla sua sola «confessione», a ottenere il saldo del credito che vantava nei confronti di un altro tessitore. Nel suo libro, infatti, la transazione era stata completamente registrata e nei confronti di quella scrittura il suo giuramento non aveva valore<sup>61</sup>. L'accusato, poi, poteva essere obbligato a produrre il libro in giudizio<sup>62</sup>.

Una diretta conseguenza dell'importanza del libro è il fatto che a Firenze, almeno rispetto a Padova e Vicenza, il giuramento era meno diffuso. Nella città del Santo in particolare l'atto di giurare, soprattutto da parte dell'accusatore, era assai frequente. Nella maggior parte dei casi si tratta del giuramento «decisorio» o, se accompagnava gli scritti, «suppletivo»<sup>63</sup>. Nel contraddittorio fra Giovanni Maria garzatore e Antonio Zago fu sentenziato che Antonio desse a Giovanni Maria una lira e 10 soldi per due mesi di lavoro perché Giovanni «fu confessò che ha lavorato e giurò in forma che non aveva avuto nulla»<sup>64</sup>.

<sup>58</sup> Ivi, b. 56, c. 249r, 24 luglio 1538.

<sup>59</sup> ASVi, BL, b. 4027, 13 gennaio 1556.

<sup>60</sup> ASF, AL, b. 370, 5 ottobre 1560; altri esempi ivi, 3 luglio 1561; b. 373, 30 agosto 1570 e 31 agosto 1571.

<sup>61</sup> ASF, AL, b. 374, 15 giugno 1574; la superiorità del libro è ribadita ivi, 18 settembre 1568, dove il giuramento sopra una vendita (un atto di «mercato») fu respinto perché nel libro non «essere sottoscritto anche la parte seconda che per le leggi di detta Arte dispone».

<sup>62</sup> ASF, AL, b. 373, 27 luglio 1570. Il 27 luglio 1570 Bartolomeo di Antonio stamaiolo fiorentino si richiamò di Filippo di Averardo Salviati e compagni lanaioli come suo debitore di fiorini novantasei «come appare al libro intitolato filature di stami»; il 30 luglio il messo pubblico dell'arte intimò ai Salviati che «infra octo di prossimi debbano aver prodocto in judicio il loro libro intitolato quaderno di manifattori tenuto l'anno passato nel qual appare il credito del detto Bartolomeo» e il 13 ottobre, dopo la presentazione delle prove, arrivò la sentenza che giudicò i Salviati colpevoli in base al fatto che «apparisce creditore al libro intitolato quaderno de manifactori giallo segnato B a carta 212».

<sup>63</sup> Sui diversi tipi di giuramento, G.B. De Luca, *Il dottor volgare. Libro ottavo. Del credito e del debito. Del creditore e del debitore; e del concorso de' creditori e dell'altre cose sopra questa materia di dare, ed avere*, Venezia, 1740 (I ed. 1640). Per il «decisorio», ASP, UL, b. 66, c. 11r, 27 novembre 1553; per il «suppletivo», ivi, c. 177r, 12 dicembre 1553, e b. 69, c. 3v, 19 agosto 1557.

<sup>64</sup> ASP, UL, b. 53, c. 333v, 2 gennaio 1536.

Allo stesso modo fu «dato il giuramento [...] in forma» che donna Marina ottenne il salario pattuito con il magliaio Piero per il lavoro del figlio<sup>65</sup>. Sebbene con minor frequenza, l'atto di giurare, anche senza la presentazione di scritture, era presente anche a Firenze<sup>66</sup>.

Il giuramento «decisorio» aveva un enorme valore, poiché rimetteva la decisione della controversia nella coscienza dell'avversario, obbligandolo a sua volta a prestarlo o a perdere la causa<sup>67</sup>. La sua importanza era dettata anche dalla presenza di numerosi accordi verbali, riscontrata guarda caso soprattutto nella realtà padovana<sup>68</sup>. In alcuni contraddittori, poi, la «confessione» dell'accusatore poteva superare il libro se eventuali pagamenti non erano stati registrati<sup>69</sup>. Il giuramento è uno degli elementi più originali della sommaria, poiché molto raro nella procedura ordinaria e ammesso solo in assenza di altri tipi di prove o testimoni<sup>70</sup>.

Gli scritti e il giuramento erano dunque gli elementi probatori più importanti nella sommaria. Le conseguenze non sono di poco momento. In primo luogo essi precedevano nella gerarchia delle prove i testimoni, che avevano invece un peso decisivo nel processo ordinario. Il ruolo di questi ultimi era poi ben circoscritto, servendo a delimitare non solo il «fatto», ma una particolare concezione di esso.

L'esclusione dei testimoni significava togliere agli attori il vantaggio di utilizzare una risorsa, quella relazionale, tipica di una popolazione residente, ferma e stabile. Il loro ricorso, poi, era molto preciso<sup>71</sup>. Nella sommaria, infatti, i testimoni dovevano certificare non tanto su fatti o persone, quanto invece sulle «opinioni», ovvero su tutto ciò che era legato a un particolare patto o contratto. Se interpellati, i testimoni dovevano confermare quali fossero le usanze e le conseguenze di un particolare accordo, a prescindere dalle persone coinvolte. Nel contraddittorio fra Francesco e Sebastiano per il contratto di locazione del figlio di Francesco, l'intervento dei testimoni si concentrò solo nell'enunciare quanto concernesse la pratica fra i licciai. E quindi che «quando qualcuno è locato a qualche licciaio e che in detta locazione non è espresso che il locato è tenuto a lavorare di notte [...] il detto locato non è te-

<sup>65</sup> Ivi, b. 51, c. 512r, 19 dicembre 1533; b. 55, c. 263v, 6 settembre 1538. Altri casi simili in b. 50, c. 133r, 22 agosto 1530.

<sup>66</sup> ASF, *AL*, b. 372, n. 293, 23 settembre 1568.

<sup>67</sup> P. Del Giudice, *Storia della procedura*, cit., p. 121.

<sup>68</sup> ASP, *UL*, b. 66, c. 308v, 9 giugno 1553. Si veda inoltre A. Caracausi, *Dentro la bottega*, cit., pp. 59-61.

<sup>69</sup> ASF, *AL*, b. 374, n. 36, 15 giugno 1574.

<sup>70</sup> S. Cerutti, *Giustizia sommaria*, cit., p. 68.

<sup>71</sup> Per qualche caso del ricorso ai testimoni nella sommaria, ASP, *UL*, b. 50, c. 168r, 24 gennaio 1531; ASF, *AL*, b. 371, n. 227, 11 agosto 1565; b. 372, n. 67, 4 giugno 1567.

nuto a lavorare di notte»<sup>72</sup>. Il giovane fu così liberato dall'obbligo di lavorare di notte. Il loro ruolo, quindi, era centrale per esprimere i diversi pareri sulla natura intrinseca del rapporto fra gli attori e delle obbligazioni insite in quel tipo di contratto, spingendo così gli individui a interrogare lo statuto delle opinioni<sup>73</sup>.

Quali erano, dunque, i principi che reggevano la procedura sommaria e le motivazioni delle relative sentenze? È evidente come questo sistema si basasse su principi di giustizia «commutativa», altre volte detta «degli scambi» o «dei contratti»<sup>74</sup>. Al centro, infatti, vi erano gli accordi, i patti stipulati e le pratiche sociali legate a quei contratti. Come si vedrà, le differenze con la giustizia «distributiva», prevalente nella procedura ordinaria, erano radicali. Il giusto era ristabilito in base al contratto originario e alle azioni successivamente compiute dalle singole persone. Questa giustizia aveva un ideale ben preciso del «fatto». Quest'ultimo era slegato dall'universo giuridico di riferimento, da quel pulviscolo di ordini e consuetudini *locali*. Isolando il giudizio dall'eccessivo ricorso ai testimoni e dalle leggi positive, si tutelavano appunto quelle persone a cui la sommaria era dedicata, i «miserabili»: quegli individui ignari del diritto e delle norme (in prevalenza corporative o cittadine) e poveri di relazioni sociali sul territorio<sup>75</sup>. Le forme e le solennità del giudizio sommario dovevano basarsi in primo luogo sulla «verità del fatto», senza curarsi di quelle prescrizioni introdotte da norme e consuetudini<sup>76</sup>. Era una giustizia «sovralocale».

Vediamo nel concreto come questi principi fossero attuati. Nelle cause sommarie erano centrali i contratti, le promesse, le convenzioni stipulate. Nelle sentenze la necessità principale è di ristabilire l'accordo originario presente in quei patti. Se un lavoro era stato svolto male, quest'ultimo doveva essere rifatto «secondo la promessa fatta»<sup>77</sup>. Accordi, patti e contratti erano concepiti in se stessi e nel loro svolgersi, senza alcun rapporto con lo «ius» e in particolare con i formalismi del diritto positivo. In una causa per i prezzi di alcune materie tintorie, i giudici di Padova sentenziarono come il venditore dovesse provare che «aveva promesso» di cedere quel determinato guado a quel prezzo<sup>78</sup>. A Firenze si impose il pagamento secondo quanto «si convení» fra

<sup>72</sup> ASP, *UL*, b. 53, c. 347v, 10 ottobre 1536.

<sup>73</sup> S. Cerutti, *Normes et pratiques*, cit., p. 146. Su chiari riferimenti all'interrogazione delle «opiniones» dei testimoni nelle cause sommarie, ASP, *UL*, b. 59, c. 154r, 27 agosto 1543; b. 60, c. 166v, 17 marzo 1545.

<sup>74</sup> B. Clavero, *Antidora. Antropologia catolica de la economia moderna*, Milano, Giuffrè, 1991, p. 110.

<sup>75</sup> S. Cerutti, *Fatti e fatti giudiziari*, cit., p. 418.

<sup>76</sup> P. Del Giudice, *Storia della procedura*, cit., pp. 120-121.

<sup>77</sup> ASP, *UL*, b. 61, c. 41rv, 8 giugno 1546.

<sup>78</sup> Ivi, c. 69rv, 1° settembre 1546.

gli attori dello scambio. Le convenzioni originarie non dovevano essere alterate. Come affermato dal fiorentino Giuliano di Francesco, «non bisogna le convenzioni alterare, ma quello che una volta *volontariamente* è stato fra le dette parti contratto che per necessità si osservi»<sup>79</sup>. In quei patti gli attori entravano individualmente e singolarmente. I giudici di Padova affermarono come un debito dovesse essere saldato «poiché non è lecito a nessuno venire contro la promessa e massime con danno a terzi»<sup>80</sup>. Come si può vedere, al centro delle sentenze vi erano i contratti originari e le pratiche sociali che solitamente regolavano i rapporti fra gli individui. L'obiettivo era di ricercare l'accordo a partire dalle azioni degli individui, esponendo i fatti in un linguaggio naturale e senza le formalità del rito ordinario.

Il giudizio era stabilito tramite un rapporto di natura aritmetica (non geometrica), ovvero in base a un calcolo effettuato a partire dal contratto originario. I casi più evidenti riguardavano crediti e debiti, fra cui i salari. A Firenze per un salario pattuito di 112 lire, fu sentenziato un risarcimento di lire 75, sottraendo le 28 già guadagnate e le spese e i profitti persi dal maestro<sup>81</sup>. Allo stesso modo a Padova molti garzoni ottennero la sospensione o la rottura del loro accordo di lavoro, dovendo però restituire i soldi ricevuti in anticipo, ma per i quali non avevano lavorato<sup>82</sup>.

In queste cause la «volontà» del singolo individuo era centrale. Quella volontà, però, non doveva recare alcun danno alla parte contraente, almeno in base al contratto originario e al rapporto intercorso fra gli attori nel tempo. Questa giustizia conferiva quindi una grande importanza alla volontà contrattuale dei singoli individui. Il suo primato si riscontra nell'assenza di legami con la procedura prevista dal diritto positivo e con le diverse gerarchie di fonti del diritto, dallo *ius commune* agli *iura propria* statutari (cittadini e corporativi).

Questi elementi sono ben provati dalla concezione del «fatto» che sottende alla sommaria, un'idea radicalmente diversa da quella presente nella procedura ordinaria (segue l'*«ordo iudiciorum»*). Il «fatto» della sommaria era un «facto brevemente esposto»: è secondo quel particolare tipo di fatto che i giudici fiorentini giudicarono Francesco di Giuliano tessitore di panni. Il «facto brevemente esposto» da Francesco era il seguente: Bernone gli aveva affidato per discepolo il figlio Lorenzo per quattro anni con i patti e i modi presenti nella scrittura privata che lui stesso deponeva presso il cancelliere; Lorenzo era rimasto solamente sette mesi e si era allontanato senza licenza; quin-

<sup>79</sup> ASF, *AL*, b. 375, 11 gennaio 1576.

<sup>80</sup> ASP, *UL*, b. 61, c. 205r, 23 gennaio 1546.

<sup>81</sup> ASF, *AL*, b. 370, n. 219, 3 luglio 1561.

<sup>82</sup> ASP, *UL*, b. 51, c. 338r, 8 agosto 1533. Si veda anche b. 57, c. 94v, 25 agosto 1540; b. 65, c. 386r, 20 giugno 1552.

di Francesco chiedeva il rispetto dell'accordo o il pagamento dei danni subiti<sup>83</sup>. Il fatto era dunque un «fatto sociale» e derivava dall'esperienza diretta di uno o più individui, non dalla suddivisione dei vari momenti procedurali (libello, citazioni, produzione delle prove, testimonianze). La sua esposizione avveniva in un linguaggio naturale, non giuridico<sup>84</sup>.

Il fatto della sommaria era completamente slegato dalle regole imposte dalla procedura ordinaria e dal diritto positivo. La sua ricostruzione era più semplice e il giudizio procedeva «sola facti veritate inspecta»<sup>85</sup>. Come affermato dal mercante Agostino di Grandi, nel tribunale della lana di Padova i mercanti «non osservano quelli rigori de leggi e statuti, ma si come procedono alla semplice parola dando fede, così anche le leggi vogliono che si procedi nelle loro cause sommariamente sola veritate inspecta»<sup>86</sup>.

Nelle cause sommarie il «fatto breve» e le «pratiche sociali», come una convenzione o un rapporto di lavoro, erano centrali nell'esprimere il giudizio. A essere escluso era il «fatto di diritto», legato invece ai precetti del diritto positivo, degli *iura propria* statutari o delle consuetudini. Nella controversia fra una magliaia e una donna per il lavoro del figlio, la prima invocò la convenzione, la seconda chiamò in causa la consuetudine. I giudici imposero il rispetto della convenzione<sup>87</sup>. Nel contraddittorio fra il maestro Andrea tintore e il mercante Matteo dalla Giara, il primo chiese il pagamento della sua mercede per il lavoro svolto, mentre il secondo obiettò, invocando lo statuto secondo il quale non era più tenuto «stante la lunghezza del tempo». Tuttavia i giudici stabilirono che il pagamento avesse luogo, poiché era vero che «Andrea tinse allo stesso Matteo e sempre lo pagò dall'altra»<sup>88</sup>. La giustizia era quindi legata all'accordo (la convenzione) e alla pratica sociale (il fatto di essere sempre stati pagati per quei lavori).

Questi casi non significano un superamento della normativa ad opera della prassi, ma testimoniano come le «pratiche sociali» avessero un loro statuto, legittimato dalla procedura chiamata sommaria. Queste cause confermano inoltre come idee del giusto fondate sulla «natura delle cose», nate nella cul-

<sup>83</sup> ASF, *AL*, b. 370, n. 74, 5 ottobre 1560: «il qual *facto brevemente esposto* Francesco domandò et domanda che per detti signori consoli si dichiari [...].».

<sup>84</sup> S. Cerutti, *Fatti e fatti giudiziari*, cit., pp. 416-417.

<sup>85</sup> Sulla formula «sola facti veritate inspecta» si vedano P. Del Giudice, *Storia della procedura*, cit., p. 120; A. Monti, *Iudicare tamquam deus. I modi della giustizia senatoria nel Ducato di Milano tra Cinque e Seicento*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 140.

<sup>86</sup> ASP, *UL*, b. 67, c. 348r, 1555. Nella giustizia senatoria milanese d'età moderna la formula aveva assunto così importanza da stigmatizzare una giustizia che si rivolgeva al fatto umano piuttosto che al fatto giuridico (A. Monti, *Iudicare tamquam deus*, cit., p. 140).

<sup>87</sup> ASP, *UL*, b. 50, cc. 34r, 39v, 14 ottobre 1529.

<sup>88</sup> Ivi, b. 64, c. 452r, 11 agosto 1550. In un'altra causa, invece, proprio l'appello alla medesima norma fece scattare la prescrizione del credito (b. 47, c. 345r, 1° settembre 1524).

tura greca e sistematiche dal pensiero tomistico, fossero presenti durante tutta la prima età moderna<sup>89</sup>. Una concezione del mondo medievale e moderno dove al centro vi erano i contratti e gli individui con le loro pratiche sociali e dove «l'*aequitas* non era nel pensiero umano, ma nelle cose e dalle cose viene tradotta nei fatti nel tentativo di formare un'uguaglianza che è greva di fatti»<sup>90</sup>. Pur tuttavia nei tribunali corporativi eccezioni e peculiarità rispetto alla sommaria erano assai ricorrenti. Due aspetti lo provano in maniera evidente: la licetità dell'appello e l'invocazione degli statuti, soprattutto *corporativi*. L'appello era formalmente vietato nella procedura sommaria. Il 30 ottobre 1551, però, il maestro di maglierie Matteo si appellò alla sentenza che lo vedeva perdente, chiedendo la nomina di due «iudices appellationes»<sup>91</sup>. Ciò accadde anche per cause di salari<sup>92</sup> o vendite<sup>93</sup>. Sempre nelle cause sommarie non è raro imbattersi in frequenti ingressi da parte delle diverse fonti di diritto. Il 16 luglio 1529 il maestro di berrette Domenico di Padova chiese che Bernardino fosse costretto, «secondo un chirografo», a mandare a lavorare nella sua bottega suo figlio Rocco. Bernardino, però, invocò la consuetudine secondo la quale nessuno era obbligato a lavorare berrette se non lo voleva. E i giudici sentenziarono come Bernardino non fosse tenuto a mandarlo<sup>94</sup>. In un altro contraddittorio, invece, il mercante Albertino di Bressani chiese, e ottenne, la restituzione dei panni da maestro Giovanni follatore, invocando «li ordini dell'arte nostra e anche per disposizione della legge commune»<sup>95</sup>. Il riferimento ai codici statutari era molto forte e ascoltato, soprattutto quando erano in gioco gli interessi di gruppo e il monopolio sul settore<sup>96</sup>.

In alcune situazioni la giustizia sommaria diveniva quindi sempre più «corporativa», perdendo quel carattere sovralocale (l'esclusione del diritto positivo o statutario) che la distingueva. Essa diveniva sempre più particolare, rivolgendosi in primo luogo agli appartenenti al corpo di mestiere. Nonostante le modulazioni presenti, però, quel tipo di giustizia era profondamente diversa da quella messa in atto nella procedura ordinaria.

*6. Provare «in iure».* Nella procedura ordinaria i modelli di processo prevalenti erano l'accusatorio e l'inquisitorio. Il primo era definito anche «triadiaco», prevedendo la presenza e l'azione di tre figure, quali l'attore (colui che

<sup>89</sup> P. Grossi, *L'ordine giuridico*, cit., pp. 178 sgg.; S. Cerutti, *Normes et pratiques*, cit., pp. 141-144; Id., *Giustizia sommaria*, cit., pp. 74-78.

<sup>90</sup> Id., *Fatti e fatti giudiziari*, cit. p. 420.

<sup>91</sup> ASP, UL, b. 63, c. 372v, 30 ottobre 1551.

<sup>92</sup> Ivi, b. 52, c. 206r, 31 agosto 1534.

<sup>93</sup> Ivi, b. 62, c. 104r, 31 agosto 1547.

<sup>94</sup> Ivi, b. 50, c. 17r, 16 luglio 1529.

<sup>95</sup> Ivi, b. 62, c. 379rv, 1548.

<sup>96</sup> A. Caracausi, *Dentro la bottega*, cit., pp. 174-210.

muoveva un'accusa e doveva provarla «*in iure*»), il reo (chiamato a difendersi) e il giudice (con il compito di citare le parti, costringerle a stare in giudizio ed emanare la sentenza). Nell'inquisitorio, invece, il procedimento poteva partire anche senza accusatore, ma in base alla denuncia dei corpi di polizia o a una fama negativa che l'autorità non poteva tollerare. Il ruolo del giudice era sostanzialmente diverso. Egli doveva «*de facto supplere*», ricostruire la verità dei fatti con tutti i suoi mezzi e punire i crimini. Questo punto è centrale e differisce dal modello accusatorio dove, invece, la ricostruzione dei fatti, pratica e relativa, è affidata alle due parti ed è da ricercare attraverso il procedimento dialettico, rimanendo al giudice il compito di controllare il confronto, la pertinenza delle azioni e la rilevanza delle questioni. I fatti sono diversi (raccontati dalla parte lesa nell'accusatorio, frutto di inquisizioni o denunce anonime nell'inquisitorio), così come il metodo per ricostruirli (confronto dialettico *versus* indagine sui corpi di reato) e gli scopi finali del giudizio (giudicare la pretesa di un querelante da una parte, punire un colpevole dall'altra)<sup>97</sup>.

Nella maggior parte dei tribunali corporativi la procedura ordinaria era poco diffusa. Come in altre realtà della penisola, però, nei tribunali della lana di Padova e Firenze tali processi erano ammessi e, almeno nel primo caso, fino a metà Seicento era presente anche l'azione inquisitoria. La distinzione fra processo accusatorio e inquisitorio non era comunque così netta. Molte cause partivano dall'accusa di un singolo individuo, ma potevano trovare l'applicazione di procedure tipiche dell'inquisitorio, come la condotta alle carceri o la tortura, secondo la gravità del fatto. Allo stesso tempo, processi che iniziavano con le inquisizioni di polizia dell'arte (contrabbandi, vendite di materie prime, utilizzo di strumenti vietati), non seguivano sempre le modalità tradizionali (come, ad esempio, l'indagine sulla «pubblica voce e fama del fatto»).

Nei tribunali corporativi di Firenze e Padova il processo accusatorio iniziava con tre fasi: il *libello*, che riguardava la scelta dell'*actio* da rivendicare, le *positiones*, con la ricostruzione del fatto in forma di dialogo, e le *intentiones*, ovvero gli articoli che le parti volevano dimostrare, fra cui vi erano le domande da farsi ai testimoni, debitamente elencati in seguito<sup>98</sup>. A Firenze, inoltre, gli

<sup>97</sup> P. Del Giudice, *Storia della procedura*, cit., pp. 89-95; M. Ascheri, *Il processo civile*, cit., pp. 361-367; M. Vallerani, *La giustizia pubblica*, cit.; M. Sbriccoli, «*Tormentum idest torquere mentem*. Processo inquisitorio e interrogatori per tortura nell'Italia comunale», in *La parola all'accusato*, Palermo, Sellerio, 1991, pp. 17-32, pp. 19-22.

<sup>98</sup> Su questi problemi ancora M. Vallerani, *La giustizia pubblica*, cit., pp. 80-81. Sui molti processi così svoltisi cfr. ASP, *UL*, b. 44, c. 518r, 3 marzo 1518 (la data indica l'inizio del processo); b. 46, c. 230rv, 12 novembre 1520; b. 61, c. 202r, 28 giugno 1546; c. 362r, 28 ottobre 1546; b. 70, c. 403r, giugno 1560; ASF, *AL*, b. 384, n. 1202, 22 maggio 1610; b. 375, 22 febbraio 1575 e 27 aprile 1576; b. 376, 20 maggio 1588. Tralascio molti altri casi che verranno trattati in seguito con riferimento al «*criminale*» e al modello «*inquisitorio*».

accusati potevano controbattere ai capitoli degli accusatori non solo presentando capi d'accusa separati, ma inserendo ulteriori domande all'interno di quelle presenti nel *libello* dell'avversario.

Concentriamoci per il momento sui capitoli del *libello*, che rappresentano il cuore di questo processo. Essi includevano tre elementi di rilevante importanza. Il primo è, ovviamente, il fatto, ovvero la ricostruzione della vicenda, riportando talvolta le usanze con cui gli individui si relazionavano in quelle situazioni. Il secondo, invece, spostava l'attenzione sulla qualità della persona, si trattasse dell'accusatore, dell'accusato o di entrambe le figure. Il terzo, strettamente legato al secondo punto, era l'indagine sulla «pubblica voce e fama». Gli esempi sono molti. Osserviamo alcuni casi tratti dal tribunale fiorentino. Per difendersi dall'accusa di maltrattamento nei confronti di una fanciulla, nei suoi capitoli il tessitore Giovanni inserì tutti i termini dell'accordo che aveva con la madre della stessa (il fatto), le consuetudini vigenti nell'insegnamento del mestiere e, infine, come fosse di «pubblica voce e fama» il fatto che non l'avesse maltrattata, chiamando a giudizio i relativi testimoni. Il tintore Achille di Filippo, invece, dichiarò che lui era una «persona da bene» (la sua reputazione); che «sotto 25 settembre 1607 Antonio [l'avversario] andò a prendere [un] rovescio verde» (il fatto, cioè il lavoro di cui chiedeva il saldo) e che delle «predette cose ne fu ed è pubblica voce e fama»<sup>99</sup>. Anche le controstimonianze si soffermavano su questi punti. Nel primo caso citato, la madre della fanciulla chiese, fra l'altro, di indagare se i testimoni conoscevano Giovanni e da «quanto tempo», se lo reputavano «omo di buona o mala fama», se sapevano quali fossero le usanze nei rapporti di garzonato, se dava da mangiare in quantità sufficiente alla fanciulla, se la batteva, se era tenuto a tener conto della sua istruzione alla sua famiglia e se sapevano qualcosa della vita, «buona o cattiva», in casa sua<sup>100</sup>.

Le conseguenze di una simile procedura sono evidenti. In questi processi il ruolo dei testimoni si rivelava decisivo. L'accaduto, poi, lasciava spazio a indagini che miravano ad accertare i modi di vivere e la reputazione delle persone<sup>101</sup>. Tutti i processi mettono in luce situazioni di vita reale legate alle persone nel loro rapporto con la società: questa è anche una diretta conseguenza dell'invocazione della «pubblica voce e fama», tanto a Firenze, quanto a Padova<sup>102</sup>. In primo luogo i testimoni dovevano rendere conto delle pratiche di lavoro, dell'organizzazione della produzione<sup>103</sup>, della titolarità dell'attività mercantile<sup>104</sup>, delle modalità di insegnamento e dei rapporti di lavoro fra mae-

<sup>99</sup> ASF, *AL*, b. 384, n. 1202, 22 maggio 1610.

<sup>100</sup> Ivi, b. 377, 20 maggio 1588.

<sup>101</sup> M. Vallerani, *La giustizia pubblica*, cit., p. 92.

<sup>102</sup> ASP, *UL*, b. 46, c. 230rv.

<sup>103</sup> Ivi, b. 66, c. 215r, 1556; cc. 396r-397v; c. 440v.

<sup>104</sup> Ivi, b. 46, c. 230rv.

stri e lavoranti<sup>105</sup>, delle vendite<sup>106</sup> e della formazione di prezzi e salari<sup>107</sup>. In modo ancor più incisivo, poi, loro erano chiamati a provare la «qualità della persona» e il suo modo di vivere e relazionarsi con l'intera società, con le rilevanti conseguenze che vedremo a breve. La procedura ordinaria, infine, era fortemente legata alla conoscenza e all'uso del diritto, dal momento che il fatto stesso non era più un semplice «fatto», ma un «fatto di diritto». Ciò dipendeva dall'applicazione del diritto positivo, che rigettava la ricezione immediata dei fatti e li riconduceva a un più complesso processo di astrazione giudiziaria che mirava a ricercare modelli astratti e formali di equivalenza fra realtà empiriche incommensurabili<sup>108</sup>.

Nella maggior parte delle cause ordinarie il fatto doveva essere non solo provato, ma provato «in iure». L'invocazione e l'uso di leggi e ordini era preciso e ricorrente, diventando uno strumento perfetto per i contendenti e dando linfa ad aspre battaglie. Il caso discusso nel foro fiorentino fra Giacomo di Bismantica da Pisa e maestro Giovanni Battista da Rost è esemplare. Alla domanda di risarcimento per un credito promossa dal primo, Giovanni Battista rispose puntando tutto sulla procedura e sul diritto. In primo luogo egli si affrettò a sottolineare come fosse «da Bruxelles, ma abitante in Firenze e che ha abitato continuamente e familiarmente in Firenze per più di anni quindici». Per motivare le sue ragioni affermò come il banco della lana fiorentino non avesse giurisdizione sul fatto (la causa doveva essere discussa all'ufficio della mercanzia, trattandosi di un credito per lavori di sartoria), invocando «le provvisioni e leggi di ciò disponenti e per gli statuti e ordini di Firenze e massime della mercanzia». Giacomo replicò dicendo come nel foro laniero si potesse comunque «fare e sentenziare condannando la parte avversa (trattandosi di causa e questione e petizione e libello di salario e mercede)», altrimenti l'avversario sarebbe stato giudicato colpevole in contumacia. Di contro, però, Giovanni Battista presentò un'ulteriore scrittura, sottolineando come il rivale non avesse eletto il luogo dove voleva essere citato «come dispongono li statuti di detta Arte, sotto la rubrica di elezione e ufficio [...] dove si dispone che chi non abita in Firenze in qualunque causa debba eleggere il luogo dove vuole essere citato» e siccome Giacomo, «che abita in Pisa», non aveva «eletto il luogo dove voleva essere citato», l'atto in suo favore doveva considerarsi «*ipso iure nullo*»<sup>109</sup>. Si noti la differenza con la sommaria: qui il «fatto» era un particolare momento giuridico (l'elezione del-

<sup>105</sup> ASF, *AL*, b. 374, n. 343, 26 settembre 1575.

<sup>106</sup> ASP, *UL*, b. 45, c. 507v.

<sup>107</sup> Ivi, b. 57, c. 527r.

<sup>108</sup> A. Boureau, *Droit naturel et abstraction judiciaire. Hypothèses sur la nature du droit médiéval*, in «Annales HSS», LVII, 2002, pp. 1463-1491.

<sup>109</sup> La vicenda è in ASF, *AL*, b. 372, n. 433, iniziata il 2 luglio 1569 e portata avanti per più mesi.

la citazione), un «fatto di diritto», non il «facto brevemente esposto» che si è osservato in precedenza.

Nella procedura ordinaria la necessità di provare le proprie ragioni «in iure»<sup>110</sup> significava spostare la partita su un terreno, quello della conoscenza del diritto, eminentemente *locale*. In questo scontro solo chi aveva un alto grado di accesso a informazioni relative a consuetudini e codici statutari aveva i maggiori vantaggi. Fra queste persone rientravano soprattutto i «cittadini», ovvero coloro che avevano acquisito nel tempo maggiori conoscenze rispetto ai «saperi locali», frutto di una residenza stabile in un territorio e di un inserimento in una salda rete sociale. D'altro canto la procedura limitava l'azione di coloro che, forestieri e mobili, erano poco o nulla competenti delle fonti di diritto presenti in un particolare luogo<sup>111</sup>. Non è un caso che statuti e consuetudini fossero invocati in massima parte da persone residenti da più tempo in città e non dai forestieri o dai lavoratori più mobili<sup>112</sup>.

Una siffatta procedura si reggeva su principi di giustizia diversi dalla sommaria, su principi di giustizia «distributiva». Quest'ultima regolava i rapporti fra la società e i suoi membri: il «giusto» (o la «giusta misura») era qui ristabilito tramite una proporzionalità geometrica<sup>113</sup>. L'equità era nel rapporto di ogni persona all'interno della società, un rapporto non statico, ma provato, come si vedrà, dal campo delle azioni. Le persone intervenivano in maniera diretta e preponderante. I contratti e le azioni erano come offuscati: essi erano un effetto della «qualità sociale delle persone»<sup>114</sup>. Rispetto alla sommaria il rapporto è rovesciato. L'equità si basava essenzialmente sullo statuto sociale delle persone<sup>115</sup>.

7. «Qualità delle persone» e «pubblica voce e fama». Nella procedura ordinaria la «qualità delle persone», la loro reputazione (la «buona fama»), il rapporto dei fatti con la «pubblica voce e fama» e la conoscenza del diritto erano gli elementi centrali nello svolgimento del processo. È evidente come la possibilità di provare questi fattori si legasse inequivocabilmente a un altro elemento: disporre di una risorsa, quella relazionale, tipica di una popolazio-

<sup>110</sup> Si vedano anche i capitoli posti da Giovanni Battista di Francesco Bertini che sottolinea proprio come ai libri dei mercanti si dovesse credere, appunto, per una questione «di diritto»: «a li libri di Mercanti et artefici si dà piena et indubitata fede *in giudizio* e fuori et de cosí fu et è vero» (ASF, *AL*, b. 375, 27 aprile 1576).

<sup>111</sup> S. Cerutti, *Giustizia sommaria*, cit., p. 28.

<sup>112</sup> A. Caracausi, *Dentro la bottega*, cit., pp. 102-103.

<sup>113</sup> *Dictionnaire de theologie catholique: contenant l'exposé des doctrines de la theologie catholique, leurs preuves et leur histoire*, commencé sous la direction de A. Vacant, E. Mangenot; continué sous celle de E. Amann; avec le concours d'un grand nombre de collaborateurs, Paris, Librairie Letouzey et Ané, 1899-1950, vol. VIII, pp. 2011-2014.

<sup>114</sup> Ivi, p. 2014.

<sup>115</sup> G. Levi, «*Aequitas*», cit., p. 196.

ne stabile e residente da lungo tempo in un particolare contesto *locale*<sup>116</sup>. Solo loro, infatti, potevano ricorrere ad un numero – il più elevato possibile – di testimoni. Non solo: gli stessi testimoni dovevano essere «degni e idonei» ed esaminati nelle loro «qualità»<sup>117</sup>.

Nella pratica, però, in cosa consisteva la «buona fama» di un individuo? Essa era generata da tre fattori: il tempo, lo spazio e, soprattutto, le azioni. Questi elementi concorrevano a formare la reputazione di ciascun individuo, apprendista o mercante, uomo o donna. Un aspetto fondamentale era il seguente: la qualità delle persone non era valutata in base a una mera classificazione gerarchica, inserendo al gradino più alto le figure *socialmente* o *economicamente* più forti (nobili o mercanti) e scendendo fino al punto più basso (vedove o bambini). La «qualità» (la «buona» o «mala fama») faceva riferimento in primo luogo alla persona *in sé* e si fondava più sulle sue azioni nel relazionarsi con il resto della società, una società in questo caso prevalentemente *urbana*. Quelle azioni, poi, erano assai differenziate a seconda del ruolo ricoperto all'interno della società.

Le azioni in primo luogo: tanto a Firenze, quanto a Padova, un maestro tessitore di panni è «persona da bene e ragionevole» poiché la sua casa è sufficientemente fornita di viveri e poiché non picchia i suoi garzoni, ovvero «tie ne bene la sua casa di pane e vino» (viveri di prima necessità), «non si patisce del vitto», non ha mai «battuto o trattato male le sue discepoli» e fa «buoni portamenti verso i garzoni»<sup>118</sup>. Un apprendista, maschio o femmina, è «di qualità» poiché lavora «ragionevolmente», di «giorno e di notte», poiché non ruba e non ha mai svolto l'azione di rubare<sup>119</sup>. Un mercante, invece, era di «buona fama» (o «ricco» e «onorato») non tanto per la sua iscrizione alla corporazione, quanto invece perché pagava con puntualità i suoi debiti, rispettava le norme sulla qualità dei prodotti, manteneva gli accordi stipulati su prezzi e salari e scriveva «il vero» sui suoi libri<sup>120</sup>. Un lavorante era «uomo da

<sup>116</sup> S. Cerutti, *Giustizia sommaria*, cit., pp. 63 sgg.

<sup>117</sup> ASP, *UL*, b. 66, c. 94r, 11 ottobre 1553.

<sup>118</sup> ASF, *AL*, b. 372, n. 352, 13 marzo 1568; b. 374, n. 135, 7 novembre 1575; ASP, *UL*, b. 87, c. 18r, 17 agosto 1620.

<sup>119</sup> ASF, *AL*, b. 372, n. 352, 13 marzo 1568; A. Caracausi, *Dentro la bottega*, cit., pp. 225-226.

<sup>120</sup> A Firenze Roberto di Mariotto Galilei affermò che «sempre ha tenuto et reputato il detto Giovanni Battista [mercante] per omo da bene fedele e leale mercante et solito scriver il vero» (ASF, *AL*, b. 375, 18 dicembre 1576). A Padova, invece, mentre Gioanne Bombasaro «è povero mercante [...] e per tutto l'anno fa lavorar poca lana ed è in difficoltà di col pagare li suoi lavoranti», Giacomo Foggia è stato sempre visto pagare «avanti tratto perché paga così anco tutti gli altri lavoranti et io che ho lavorato già 16 anni e che li lavoro a che al paron ha sempre datto li miei paga anzi inanzi tratto» (ASP, *UL*, b. 398, c. 18r). Sul fatto che la buona scrittura e tenuta del libro caratterizzasse la qualità di un mercante, anche

bene, giusto e legale» poiché svolgeva l'azione di lavorare e non era «avvezzo a truffare o fare alcuna sorte di furfanteria»<sup>121</sup>. Insomma, un mercante e una donna dovevano essere «da bene, leale e fedele»<sup>122</sup>: aggettivi identici, riscontrati in entrambe le città, ma il cui significato rinviava ad azioni profondamente differenti.

L'elemento centrale, tuttavia, era come queste azioni dovessero essere provate, oltre che da testimoni «di qualità», dal tempo e dallo spazio. Il tempo: solo poiché vi avevano praticato per un lungo periodo, cioè per «anni tre» o per «anni quaranta», i testimoni potevano confermare la buona qualità dell'individuo, si trattasse di una tessitrice padovana o di un mercante fiorentino<sup>123</sup>. E solamente nello spazio, in questo caso uno spazio prevalentemente urbano. La buona qualità di una persona era infatti provata «massime da *convicini*», cioè dal vicinato, da quelle persone con cui quotidianamente l'individuo si relazionava nella società<sup>124</sup>. Per difenderli dall'accusa di molestie sui loro garzoni, i testimoni di Giacomo di Gabriele affermarono come lui e sua moglie fossero «tenuti e reputati per persone da bene [...]» e così sono *comunemente tenuti e computati da quelli che li conoscono*; ovvero che «sono persone da bene e di buona vita e fama e di così sono tenute e reputate [...]» da chi conosce *casa sua*. Il fatto che lui fosse «da bene, di buona condizione, costumi e fama» poteva infatti essere provato da «tutte le persone che gli conoscono e massime da *convicini* e così è vero e notorio»<sup>125</sup>. Il vicinato era in quei casi la risorsa relazionale per eccellenza. Il peso della parentela, invece, era fortemente limitato: fra le qualità dei testimoni si chiedeva espressamente l'eventuale legame familiare con le parti<sup>126</sup>. Questo dipendeva anche dal fatto che la «pubblica voce e fama», l'ultimo elemento probatorio di questa giustizia, aveva «origine da molti che dicono e sentono dir una cosa», ovvero da «quello che si dice da piú persone», al di fuori quindi del contesto familiare o domestico<sup>127</sup>. I testimoni, poi, non dovevano avere alcun «interesse nella causa» o

perché ne attestava la «pluritas negotiorum», V. Piergiovanni, *Banchieri*, cit., p. 30. Sulle qualità negative di un mercante si veda anche il *Trattato dell'arte della mercatura* di Benedetto Cotrugli che rinvia al fare contrabbandi, bere e giocare all'osteria, commettere il falso nella misura e nella qualità delle merci. Cfr. U. Tucci, *Introduzione*, in *Il libro dell'arte di mercatura*, Venezia, Arsenale, 1989, p. 110. Sulla «buona fama» dei mercanti già nell'etica medievale, G. Todeschini, *Ricchezza francescana. Dalla povertà volontaria alla società di mercato*, Bologna, Il Mulino, 2004, p. 124.

<sup>121</sup> ASF, *AL*, b. 376, n. 201, 11 dicembre 1578.

<sup>122</sup> Ivi, b. 375, 28 dicembre 1576; A. Caracausi, *Dentro la bottega*, cit., pp. 241-242.

<sup>123</sup> ASF, *AL*, b. 375, 18 dicembre 1576; A. Caracausi, *Dentro la bottega*, cit., p. 242.

<sup>124</sup> ASF, *AL*, b. 374, 7 novembre 1575; b. 376, n. 201, 11 dicembre 1578.

<sup>125</sup> ASF, *AL*, b. 374, n. 135, 7 novembre 1575.

<sup>126</sup> Ivi, b. 372, n. 290, 15 settembre 1568; b. 384, 1202, 22 maggio 1610.

<sup>127</sup> Ivi, b. 374, 21 novembre 1575.

qualche «affare in comune» con gli accusati. Questi elementi limitavano, ad esempio, l'azione di alcuni mercanti, avvezzi soprattutto a portare i loro soci, agenti o lavoratori. Questi ultimi, invece, chiamavano spesso a testimoniare, oltre ai precedenti datori di lavoro, anche amici e vicini<sup>128</sup>.

Il ruolo della risorsa relazionale – una risorsa non statica o costruita *a priori*, ma continuamente provata dal campo dell'azione, del tempo e dello spazio – e la separazione fra forestiero e cittadino è ancor più evidente nel processo inquisitorio. Tale procedura era avviata per i reati più gravi, come contrabbandi, vendite illegali di materie prime, esercizio del mestiere al di fuori della corporazione, violazione di leggi in difesa della qualità dei prodotti. Al fine di far emergere la verità, i giudici si servivano anche delle famose torture<sup>129</sup>. L'applicazione delle stesse aiuta a mettere in luce ancora una volta i principi di questa giustizia (una giustizia «delle relazioni sociali»). Non sembra essere solo un caso che la condotta alle carceri, le torture o le condanne più gravi (banno, remo o galera) fossero utilizzate soprattutto con individui forestieri, da poco arrivati in città e non abbastanza radicati sul territorio urbano<sup>130</sup>. Molti di loro non erano stati in grado di provare la loro innocenza o, meglio, la loro «buona fama», mentre era più facile screditarli<sup>131</sup>. Viceversa, ciò non accadde con *alcuni* pastori forestieri accusati di vendite illegali di lana, con *alcuni* mercanti – anche forestieri – che smerciavano panni proibiti nelle fiere e nei mercati del territorio e con *alcuni* mercanti della corporazione che acquistavano illegalmente materie prime. Perché? Perché queste figure erano «ricche», ma la loro ricchezza era puramente relazionale, non materiale: i pastori perché «protetti in tutto da nobili gentiluomini»<sup>132</sup>, così come i mercanti forestieri che contrabbandavano, vendendo però i loro panni «nelle case di

<sup>128</sup> A. Caracausi, *Dentro la bottega*, cit., pp. 106-110, e ASF, *AL*, b. 384, n. 215, 8 novembre 1612.

<sup>129</sup> In un processo di furto, l'avvocato Giovanni Villano invitò i giudici dell'arte a seguire una diversa procedura nei confronti delle accusate (una donna e due giovani lavoranti) con lo scopo di far emergere la verità: non attraverso la citazione a difesa (tipica del modello accusatorio), ma tramite la tortura nelle carceri con la quale si sarebbe potuto «cavar quello che non si possa essendo citata a difesa» (ASP, *UL*, b. 398, fasc. 1, c. 14v). Sulla tortura si veda in particolare M. Sbriccoli, «*T tormentum idest torqueare mentem*», cit.

<sup>130</sup> ASP, *UL*, b. 394, c. 236v, 26 maggio 1565; b. 396, c. 386r, luglio 1565.

<sup>131</sup> È il caso di Alvise tessitore da Venezia, addirittura screditato dalla moglie per essere «stato due volte a dormir fori de casa con una [...] che credo si nomina Isabella» e dalla suocera secondo la quale lui era stato bandito da Vicenza e Venezia (ASP, *UL*, b. 394, c. 66r-v); di Gioan da Riva da Trento (b. 384, c. 236v); o di Alvise da Venezia e Simone de Brando veronese che, torturati, vengono condannati a remo (b. 386, c. 388r; Simone non «vuol più corda e confessa che la lana l'ha rubata fuori de casa de messer Oratio che era lana scar-dassata»).

<sup>132</sup> Numerosissimi i casi in ASP, *UL*, b. 395.

nobili»<sup>133</sup>. Fra i mercanti della corporazione che furono accusati di comprare e rivendere lane a prezzi più alti, invece, solo coloro che erano ben radicati da tempo all'interno di una salda rete di relazioni erano in grado di portare in giudizio molti altri colleghi, tutti pronti a testimoniare le usanze in vigore e screditare gli avversari<sup>134</sup>.

8. *Una giustizia «di corpi».* Le procedure giudiziarie applicate nei tribunali corporativi richiamavano a grandi linee i canoni prevalenti in gran parte degli altri fori civili e, talvolta, criminali. La sommaria era espressione di una giustizia sovralocale, che eludeva i privilegi legati al radicamento dell'individuo all'interno della società urbana e alla sua conoscenza dei saperi giuridici locali. L'obiettivo principale era di ricercare l'accordo fra i contraenti, basandosi non sulle disposizioni dello *ius commune* o degli *iura propria* statutari, ma sulle azioni degli attori e sulle pratiche sociali. Era una giustizia delle «azioni»<sup>135</sup>. La giustizia ordinaria, invece, legava le azioni degli individui al diritto positivo e alle sue procedure, spostando poi l'attenzione sul ruolo ricoperto dall'individuo all'interno della società e nel suo relazionarsi ad essa. Una giustizia di «*status*», dunque, ma uno *status* che doveva essere continuamente provato dal campo dell'azione e dal contesto locale di riferimento attraverso la voce di numerosi testimoni.

Frutto di questa giustizia è inevitabilmente il divario che si veniva a creare fra il «cittadino», inteso come colui che «stava e abitava» in città ed era inserito in una salda rete di relazioni sociali, e il «forestiero», ovvero colui che, mobile sul territorio, era povero di beni e legami, non poteva rilasciare garanzie ed era gioco-forza guardato con sospetto. Le parole del tessitore fiorentino Jacopo di Gabriello sono esemplari. Egli afferma come il suo avversario Orazio – di Montaldo in Romagna – fosse «*povero e mendico* [...] e abitare in Romagna *lontano dalla città* de quelle miglia e tenersi e reputarsi quodammodo *forestier* e per converso Jacopo capitolante *stare e abitare famiglie volte* più di 25

<sup>133</sup> Esemplare è il caso di Giacomo Foggia, inquisitore dell'arte inviato alle fiere per controllare le vendite illegali. Dopo aver trovato Vincenzo Bertolini cimatore di Vicenza e Gioan Battista dalla Nave merciaio di Padova che lo aiutava a vendere panni forestieri, Foggia non fece nulla «perché erano in casa del clarissimo Bernardo Malipiero nobile Veneto, il qual era ivi presente portarono rispetto né vollero procurar inquisizione [...] per schifar di qualche accidente che haveria potuto succedere per esser in detta casa» (ASP, UL, b. 399, c. 51r, 2 settembre 1603).

<sup>134</sup> È il caso del processo a Martino Cusiani per l'acquisto di lane a pastori forestieri: dopo una decina di testimonianze a favore il processo viene chiuso, con Cusiani che fa cessare le testimonianze a suo favore e il rettore che notifica a Francesco Bosio e Antonio Bolzanin di smetterla e ritirare la causa (ASP, UL, b. 279, fasc. 2, cc. 160rv).

<sup>135</sup> Per il dibattito intorno a questo problema, S. Cerutti, *Giustizia sommaria*, cit., pp. 86-91, con ampia bibliografia.

*anni sono nella presente città»<sup>136</sup>. La separazione fra cittadino e forestiero è evidente anche con riferimento agli stessi testimoni «idonei e onesti». Nell'esaminare le loro «qualità», oltre alle facoltà più sopra ricordate, i giudici chiedevano espressamente, almeno a Firenze, la quantità di beni posseduti, verificabili solo nell'estimo cittadino, giocando in questo senso ancora una volta a favore delle figure residenti<sup>137</sup>.*

Le due procedure erano comunque oggetto di continue modulazioni, anche rilevanti, passibili di contraddirsi principi e scopi per cui erano state concepite. Anche per questo motivo si sente l'esigenza di chiamare questa giustizia «corporativa». Oltre agli appelli e all'invocazione degli statuti nelle cause sommarie, altre due situazioni lo mostrano in maniera eloquente: la responsabilità attribuita a oggetti e individui e l'elemento politico, ovvero il peso della corporazione all'interno del contesto locale e la sua capacità di influenzare le procedure stesse.

Per quanto riguarda il primo punto, nella sommaria e nella ordinaria la responsabilità oscillava fra l'individualità del soggetto e l'appartenenza a una collettività quale la società urbana<sup>138</sup>. Nella giustizia corporativa, invece, la responsabilità ricadeva in certi casi su quelle persone che condividevano con il reo l'appartenenza al mestiere. Questo si verificava in particolare nei pignoramenti e nelle citazioni. Nella sommaria i familiari potevano sottrarsi all'atto di notifica, evenienza non prevista nella ordinaria. Nella giustizia corporativa, invece, i familiari potevano sottrarsi, ma non lo potevano fare coloro che avevano con il reo un legame dipeso dall'appartenenza al mestiere. I familiari di un battilana di Padova, Domenico, si rifiutarono di rilasciare un pegno, poiché lui era andato via dalla città e non viveva più con loro. In altri casi, invece, mercanti o maestri furono pignorati per i beni di un altro mercante o maestro che era debitore nei confronti di terzi e a questo pignoramento non potevano sottrarsi<sup>139</sup>. Questa responsabilità, legata all'appartenenza al corpo, si estendeva anche agli oggetti e agli individui che con quelle cose entravano in relazione. Ciò è evidente in alcune cause discusse a Firenze che riguardavano l'affitto di case e botteghe dove si esercitava l'arte di tessere i panni. Nel tribunale della lana fiorentino, infatti, molto più frequentemente che a Padova, venivano dibattute cause di affitti di case e botteghe fra tessitori. Fin qui non vi è nulla di strano. La giurisdizione del tribunale riguardava i suoi membri e, di conseguenza, l'affitto delle loro botteghe. È curioso, invece, come il 19 aprile 1577 venga emessa una sentenza nel processo fra Bastiano da San

<sup>136</sup> ASF, *AL*, b. 374, n. 135, 7 novembre 1575.

<sup>137</sup> Si vedano in particolare le testimonianze in ASF, *AL*, b. 370, n. 43, 5 giugno 1560.

<sup>138</sup> S. Cerutti, *Giustizia sommaria*, cit., pp. 63-64.

<sup>139</sup> Si veda ASP, *UL*, b. 49, c. 327v, 27 aprile 1528; b. 51, c. 110r, 5 giugno 1532, e c. 145v, 16 settembre 1532.

Chirico e Maddalena vedova di Battista di Martino, un muratore, per l'insolvenza della stessa. Perché la causa fu portata davanti all'arte della lana, dal momento che né il padrone dell'immobile, né il locatario sembrerebbero appartenere alla corporazione? In realtà la casa stessa era legata al mestiere della lana, dal momento che la «figliuola della detta madonna Maddalena ha esercitato ed esercita l'arte del tessere panni di lana»<sup>140</sup>.

Il fatto di poter chiamare a giusto titolo questa giustizia come «corporativa» emerge se si lascia l'ambito giuridico per entrare in quello politico e se si osservano i rapporti di potere non solo all'interno della singola corporazione, ma anche fra quest'ultima, il governo cittadino e l'autorità centrale. Del resto, le procedure e lo svolgimento dei processi dipendevano spesso da questi fattori e il confronto fra Firenze, Padova e Vicenza consente di metterlo bene in evidenza.

A Firenze il potere dei mercanti nei confronti degli altri appartenenti al corpo è assai forte<sup>141</sup>. Questo fattore si percepisce soprattutto se si guarda al minore ricorso alla brevità della sommaria. Processi più lunghi, con la presentazione delle prove e la citazione dei testimoni, e il peso maggiore conferito ai libri dei mercanti, rispetto al giuramento individuale, facevano propendere tutta la procedura a vantaggio di coloro che reggevano le fila della catena produttiva. In una causa, ad esempio, alcuni tintori affermarono che il credito registrato nel libro del mercante era vero, ma che l'accordo verbale fra loro prevedeva il saldo tramite il lavoro. Tuttavia, forse per l'impossibilità di provarlo, i giudici diedero valore alla sola scrittura mercantile<sup>142</sup>. Del resto non sono rare le situazioni in cui, senza la presenza del libro, vi furono maggiori difficoltà a provare le proprie ragioni, dal momento che il giuramento aveva evidentemente un valore minore<sup>143</sup>. Tempi più lunghi avevano conseguenze non irrilevanti in termini di costi. Monna Baccia richiese la presentazione del libro da parte dei mercanti suoi creditori, ma dovette attendere ben otto mesi per la sentenza di risarcimento<sup>144</sup>. Non è difficile supporre che in simili si-

<sup>140</sup> ASF, *AL*, b. 375, n. 245, 9 marzo 1576.

<sup>141</sup> Per il periodo precedente si vedano le considerazioni di F. Franceschi, *Criminalità e mondo del lavoro*, cit., p. 558.

<sup>142</sup> ASF, *AL*, b. 371, n. 189, 16 maggio 1564. Cesare di Bardo de' Bardi si «richiama» di Stefano di Taddeo e compagni tintori di guado di fiorini 54 s. 16 [...] di moneta come appare a nostri libri et bisognando proverò e mostrerò [...]; il 29 seguente compare il Stefano tintore e volendo essere udito [...] negando le cose nella domanda [...] «ma che la verità è che il soprascritto Stefano son tenuti dar tinture e non pagar dinari»; il 29 maggio compare il Cesare de Bardi con il libro grande dove c'è scritto che Stefano di Taddeo sono debitori in 4 partite di fiorini 537.18.4; [...] e creditori in 3 partite di fiorini 483.2 [...]; il 15 giugno fu quindi emanata la sentenza che condannava Stefano a pagare «in solidum unica solutione [...] in denariis».

<sup>143</sup> ASF, *AL*, b. 374, n. 279, 29 aprile 1575.

<sup>144</sup> Ivi, b. 371, n. 371, 20 luglio 1565.

tuazioni molti lavoratori, soprattutto forestieri, desistessero dall'avviare alcune cause, a differenza di quanto avveniva nel foro patavino. Ricordiamo, poi, che i giudici fiorentini erano tutti mercanti. A Padova, invece, vi era anche un dottore in legge.

Il ruolo giocato dai rapporti di forza all'interno della corporazione è evidente anche nel foro padovano, soprattutto nei processi che vedevano opposti gruppi e fazioni di mercanti. Quelle cause mostrano chiaramente il legame esistente fra l'utilizzo del tribunale corporativo e i giochi di potere all'interno del corpo. Un esempio interessante è il conflitto scoppiato nella prima metà Seicento fra mercanti di panni e mercanti di maglierie. Per diversi decenni i primi erano riusciti a imporre, con mezzi leciti e non, un cartello sulla vendita delle lane. L'uso di codici, parti e statuti, ma soprattutto del tribunale e delle procedure in esso adottate, consentì loro di restare in una posizione di vantaggio sulla fazione rivale. Ciò fu possibile solo fino a quando funzionarono alcuni strumenti di redistribuzione (come la possibilità di lavorare determinati articoli) o fino a quando gli stessi rivali non acquisirono maggiore visibilità politica all'interno del corpo e non si coalizzarono contro i mercanti di panni. Il consenso all'interno della corporazione diveniva così un elemento fondamentale per indirizzare le procedure<sup>145</sup>.

L'azione dei tribunali era anche il riflesso di variabili politiche ed economiche più ampie, riconducibili al rapporto con la città e le magistrature di governo, frutto di un lungo percorso che aveva avuto origine nel basso Medioevo e che si era progressivamente modificato durante l'età moderna<sup>146</sup>. A Firenze il potere politico fu più forte nel limitare certe azioni da parte della corporazione, soprattutto da quando, a partire dal Cinquecento, il peso economico fu minore e il processo di centralizzazione maggiore<sup>147</sup>. Per Padova e Vicenza alcuni elementi, soprattutto nei rapporti con la capitale Venezia, sono molto indicativi. Per tutto il Cinque e Seicento il tribunale patavino funzionò in piena autonomia, pur sempre all'interno della molteplicità di fori presenti negli Stati d'antico regime. La sua azione era avvantaggiata da due contingenze, economiche e politiche insieme. L'università dell'arte della lana mantenne

<sup>145</sup> A. Caracausi, *Dentro la bottega*, cit., pp. 179 sgg. Su questi problemi si veda anche C. Poni, *Norms and Disputes*, cit.

<sup>146</sup> Sulle interazioni fra politica, economia e diritto nel caso delle arti e dell'azione dei loro consoli, cfr. M. Ascheri, *Istituzioni politiche, mercanti e mercanzie: qualche considerazione sul caso di Siena (secoli XII-XV)*, in *Economia e corporazioni*, cit., pp. 41-53; A. Cova, *Interessi economici e impegni istituzionali delle corporazioni milanesi nel Seicento*, ivi, pp. 109-132; P. Mainoni, *La camera dei mercanti di Milano*, cit., pp. 55-78; F. Franceschi, *Intervento del potere centrale e ruolo delle arti nel governo dell'economia fiorentina del Trecento e del primo Quattrocento. Linee generali*, in «Archivio storico italiano», CLI, 1993, pp. 863-909.

<sup>147</sup> Con riferimento al Quattrocento, F. Franceschi, *Criminalità e mondo del lavoro*, cit., p. 574.

sempre un ruolo importante all'interno dell'economia urbana. I suoi privilegi derivavano da una concessione d'età signorile che l'autorità centrale riconobbe e cercò di limitare solo in determinate situazioni, cercando di frenare soprattutto l'azione inquisitoria<sup>148</sup>. Oltre a essere in linea con la principale filosofia veneziana nei riguardi dell'ordinamento politico e giuridico (il rispetto dei corpi e delle antiche tradizioni all'interno dello Stato)<sup>149</sup>, questa scelta si sposava con un chiaro fattore economico. Molti patrizi e mercanti di Venezia, infatti, vantavano importanti interessi produttivi e commerciali nella città del Santo<sup>150</sup>. A Vicenza l'azione del foro era più limitata. Ciò dipendeva probabilmente dal fatto che fin dall'inizio i suoi statuti non lo prevedevano. Non si deve tuttavia dimenticare un altro fattore. Nella città berica il ceto dirigente e mercantile conservò una maggiore autonomia, politica ed economica, rispetto a quello padovano, avendo quindi a disposizione altre sedi per discutere i propri affari e far pesare la sua influenza<sup>151</sup>.

Tornando nello specifico ai tribunali e alle procedure, è importante sottolineare analogie e differenze frutto delle peculiarità locali o della particolare organizzazione sociale ed economica, in questo caso corporativa. Un primo punto è l'ampia conoscenza del diritto da parte di quelle culture comunemente chiamate «popolari» (donne, lavoratori, artigiani), così come da parte della cultura mercantile. Il fatto non è nuovo, ma conferma come anche nei tribunali corporativi gli individui entrassero ben consapevoli delle strategie per reclamare i loro diritti<sup>152</sup>. A Firenze vi era una maggiore attenzione per l'elemento religioso. Nell'indagare la «qualità delle persone» i giudici chiedevano espressamente se testimoni e accusati fossero confessati e comunicati. Nei processi patavini, invece, questi fattori emergevano solo rare volte<sup>153</sup>. Come in

<sup>148</sup> Anche se ciò non minò mai l'idea di una separatezza giuridica fra Venezia e le città della Terraferma. Su questi temi, anche in relazione alle altre magistrature cittadine, C. Povo-lo, *Considerazioni su ricerche relative alla giustizia penale nell'età moderna: i casi di Padova, Treviso e Noale*, in «Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti», CXXXVII, 1978-1979, pp. 479-498, pp. 488-490; A. Viggiano, *Aspetti politici e giurisdizionali dell'attività dei rettori veneziani nello «Stato da Terra» del Quattrocento*, in «Società e storia», XVII, 1994, 65, pp. 473-506, pp. 484, 501-502.

<sup>149</sup> Oltre alla nota *supra*, cfr. G. Gullino, *L'evoluzione costituzionale*, in *Storia di Venezia*, vol. IV, *Il Rinascimento. Politica e cultura*, a cura di A. Tenenti, U. Tucci, Roma, Treccani, 1996, pp. 345-378.

<sup>150</sup> A. Caracausi, *Dentro la bottega*, cit.

<sup>151</sup> Si veda ad esempio D. Frigo, *Corporazioni e collegi*, cit., pp. 141-142, che sottolinea come il potere dell'arte fu sì ridimensionato al suo interno, ma acquisí un maggiore peso politico nelle sedi esterne (e comunque in stretta relazione con il *trend* economico).

<sup>152</sup> In particolare, anche per i nostri temi, C. Poni, *Norms and Disputes*, cit.; R. Savelli, *Modèles juridiques et culture marchande*, cit.

<sup>153</sup> Ad esempio in ASP, UL, b. 51, c. 176r, 11 aprile 1532.

altri fori del tempo, mercantili e civili, si registra poi la compresenza dei diversi ordini giuridici, dove *ius commune*, *iura propria*, consuetudini e *more veneto* (nel caso padovano e vicentino) concorrevano in giudizio e potevano trovare una loro legittimazione<sup>154</sup>. La maggiore presenza della sommaria a Padova, soprattutto nella sua brevità, potrebbe essere messa in relazione anche con la diffusione delle idee aristoteliche che circolavano nella locale università, una delle prime, fra l'altro, a istituire una cattedra di diritto naturale nella seconda metà del Settecento<sup>155</sup>. Per quanto riguarda le differenze dovute alla particolare organizzazione sociale e alla congiuntura economica, è importante sottolineare il maggiore controllo del tribunale fiorentino sull'esercizio del mestiere. Nella capitale medicea le iscrizioni dei mercanti erano soggette al giuramento di più lanaioli i quali dovevano testimoniare come il richiedente avesse esercitato l'arte in città per almeno dieci anni. A Padova, invece, l'ammissione al corpo, almeno fino a inizio Seicento, era più semplice, attraverso il pagamento di una quota annuale e il rispetto delle regole statutarie. Le modalità si fecero più restrittive solo – guarda caso – quando la congiuntura economica si rese più difficile e, soprattutto, i delicati equilibri interni alla corporazione richiesero un maggiore controllo sull'ingresso di nuovi membri nell'assemblea<sup>156</sup>.

I tribunali corporativi svolgevano un ruolo importante anche all'interno del sistema economico. La loro funzione principale era di venire incontro alle domande di coloro che esercitavano una determinata attività: risolvere e certificare contratti, stabilire i termini di pagamenti, il «giusto prezzo» o il «giusto salario». Non siamo di fronte a istituzioni esogene al sistema economico, che applicavano in modo coercitivo norme emanate dalle autorità o «usi e consuetudini» largamente condivisi dalle comunità artigiane o mercantili<sup>157</sup>. La stessa *lex mercatoria*, così come si presenta agli inizi dell'età moderna, era in realtà un insieme particolare di norme e procedure ben codificate, per nulla slegate dallo *ius commune* e dove lo stesso arbitrato poteva rientrare come elemento pacificatore, ma non per questo esclusivo<sup>158</sup>. L'azione dei tribunali cor-

<sup>154</sup> Per il «more veneto» nel foro laniero, ASP, *UL*, b. 53, c. 296v, 14 marzo 1536; per l'invocazione della «legge commune», ivi, b. 61, c. 379rv. Sulla reciproca influenza fra *iura propria* e *ius civile* si vedano A.M. Hespanha, *Introduzione*, cit., p. 142; V. Piergiovanni, *Diritto e giustizia mercantile*, cit., pp. 9-24.

<sup>155</sup> *La presenza dell'aristotelismo padovano nella filosofia della prima modernità*, a cura di G. Piaia, Roma, Antenore, 2002; G. Zordan, *L'insegnamento del diritto naturale nell'ateneo paviano e i suoi titolari (1764-1855)*, in «Storia del diritto italiano», LXXII, 1999, pp. 5-35.

<sup>156</sup> A. Caracausi, *Dentro la bottega*, cit. Sulle modalità di ammissione al corpo fiorentino cfr. la nota *supra*.

<sup>157</sup> D.C. North, *Cambiamento istituzionale*, cit.; A. Greif, *Institutions*, cit.

<sup>158</sup> Si vedano, fra gli studi più recenti, i saggi in *From Lex mercatoria*, cit., e in particolare V. Piergiovanni, *Introduction*, pp. 7-9; Id., *Genoese Civil Rota*, cit., p. 204; A. Cordes, *The*

porativi era invece fortemente condizionata dagli individui che componevano quei corpi e, di conseguenza, dai rapporti di potere al loro interno. Queste istituzioni, però, non agivano singolarmente: durante i loro conflitti gli attori entravano in più fori e la risoluzione dei conflitti poteva venire anche al loro esterno, in forma di arbitrato privato stipulato davanti ad un notaio<sup>159</sup>. I tribunali, e non solo quelli corporativi, non si opponevano sempre a queste sovrapposizioni e non escludevano che la pace potesse essere trovata fuori dalle loro sale. Gli attori erano semmai chiamati a dimostrare «in iure» la maggiore influenza dell'uno o dell'altro *banco*<sup>160</sup>. Da parte della corporazione la giurisdizione era tutelata in situazioni particolarmente delicate, quando gli scontri fra fazioni rivali o con gruppi esterni potevano pregiudicare gli equilibri di governo e l'autonomia dell'ente<sup>161</sup>.

La presenza delle due procedure consentiva di ovviare alle rigidità insite nei rapporti contrattuali, garantendo una certa flessibilità all'interno del mercato del lavoro e delle relazioni «industriali». Rispetto alla naturale incompletezza dei contratti, i tribunali permettevano ai datori di lavoro di adattare le strategie secondo le diverse congiunture. Nei momenti di espansione della domanda mercanti e maestri potevano ampliare il loro controllo sui lavoratori, obbligandoli a proseguire il lavoro o a rilasciare pegni o fideiussioni, richiedendo la restituzione dei soldi ricevuti in anticipo o limitando la concorrenza fra datori di lavoro. Nei periodi di stabilità o recessione era invece assicurata una certa flessibilità, vista l'ampia modalità con cui i patti potevano essere risolti. In un sistema produttivo caratterizzato da forti fluttuazioni della domanda, mercanti e maestri potevano ricorrere al tribunale che offriva strumenti adatti a controllare particolari segmenti della manodopera, soprattutto le componenti più fluttuanti. È il caso dei forestieri in generale (e dei battilana in particolare) e dei bambini nel settore della maglieria: a queste figure erano spesso richiesti i pegni, le fideiussioni o la certificazione dei soldi consegnati in anticipo, evitando la redazione di un atto notarile che si sarebbe rivelata ec-

search for a medieval *Lex Mercatoria*, pp. 53-67, pp. 62-63; J. Donahue, *Benvenuto Stracca's De Mercatura: was there a Lex Mercatoria in sixteenth century Italy?*, pp. 69-120, pp. 70-71, 114.

<sup>159</sup> Si veda in particolare F. Marrella, A. Mozzato, *Alle origini dell'arbitrato commerciale internazionale. L'arbitrato a Venezia tra medioevo ed età moderna*, Padova, Cedam, 2001. Sulle forme di risoluzione dei conflitti commerciali fra compagnie all'esterno dei tribunali, F. Trivellato, *The Familiarity of Strangers: The Sephardic Diaspora, Livorno, and Cross-Cultural Trade in the Early Modern Period*, New Haven and London, Yale University Press, in corso di stampa, in particolare i capitoli 6 e 10.

<sup>160</sup> Per alcune cause perorate in più tribunali, ASF, *AL*, b. 370, n. 166, 27 marzo 1560; b. 374, n. 236, 10 febbraio 1568; ASP, *UL*, b. 86, c. 450r, 5 ottobre 1616.

<sup>161</sup> Per i numerosi casi in cui l'università dell'arte della lana di Padova chiese al senato veneziano o alle altre magistrature la riserva di giurisdizione, cfr. A. Caracausi, *Dentro la bottega*, cit., pp. 179-189.

cessivamente costosa nel breve periodo e cercando invece di bloccare gli individui sul territorio per il tempo previsto dal contratto.

Il potere di contrattazione economica, tuttavia, dipendeva non soltanto dal ruolo ricoperto all'interno della corporazione, quanto invece dalla dimensione sociale urbana dell'individuo e in particolare dalla sua reputazione e dal grado di fiducia che la controparte era disposta a concedergli. In un sistema economico basato sul credito, la fiducia (espressa, ma non solo, dall'aggettivo «fedele») era l'elemento centrale. Questo valore, però, non era statico e predeterminato, ma si costruiva nella pratica grazie a scambi ripetuti nello spazio e nel medio o lungo periodo, dove gli individui si aspettavano che la controparte agisse in base a quei comportamenti differenziati di cui si è parlato in precedenza, fossero mercanti, maestri, maestre, agenti, lavoranti, donne o bambini. L'appartenenza da lungo tempo alla comunità, ad esempio, aumentava il grado di fiducia che si era disposti a concedere. Grazie al suo radicamento sul territorio era possibile per un lavoratore ottenere più facilmente una dilazione sui pagamenti. Lo stesso valore di «urbanitate», riferito talvolta ai mercanti, altre volte ai lavoratori, rinviava proprio all'appartenenza alla comunità urbana, al vivere «civile e domestico», guidando l'individuo nei suoi rapporti con la società. È gioco-forza naturale che queste qualità potevano essere riconosciute solo negli individui che vivevano quotidianamente e stabilmente nel contesto locale<sup>162</sup>.

In queste asimmetrie di potere in una posizione inferiore si trovavano i forestieri o i nuovi arrivati non ancor sufficientemente radicati sul territorio, fossero lavoranti, artigiani o mercanti. Costoro, e quelli che volevano lasciare la città, erano guardati con sospetto ed erano obbligati a rilasciare pigni e fideiussioni o a seguire più rigorosamente le leggi e gli statuti in materia di produzione e organizzazione del lavoro. Antonio da Vicenza si affrettò a farsi assicurare nella camera dei pigni da Giovanni poiché quest'ultimo «vuole andare e fuggire da questa città e questo comprese da più persone degne di fede»<sup>163</sup>. Un tintore recentemente arrivato a Padova, si vide costretto, «secondo gli statuti», a rilasciare una fideiussione per lavorare<sup>164</sup>. Il mercante Paolo Bellante, che aveva da poco avviato la sua attività sempre nella città del Santo, fu invece accusato di non far stendere i suoi panni in città «contro gli ordinii». Tuttavia, molti lanaioli eseguivano quella operazione dove volevano<sup>165</sup>.

Per i mercanti i tribunali corporativi servivano ad assicurare l'attuazione dei contratti e il loro perfezionamento, tutelare i crediti e il rispetto dei tempi sul-

<sup>162</sup> Sulla «urbanitate», B. Cotrugli, *Trattato*, cit., p. 172; U. Tucci, *Introduzione*, cit., p. 112. Con riferimento ad alcune cause, ASV, *BL*, b. 4027, 3 ottobre 1554, e ASP, *UL*, b. 63, c. 511v, 21 agosto 1551.

<sup>163</sup> ASP, *UL*, b. 63, c. 90r, 21 agosto 1550.

<sup>164</sup> Ivi, b. 60, c. 13v, 27 ottobre 1544.

<sup>165</sup> Ivi, b. 79, c. 114r, scritt. s.d., ma post 1576; b. 463, cc. 241r-242r.

le consegne agli *atelier* esterni. I fori erano utili strumenti per monitorare il lavoro, ma anche l'ingresso nel settore di nuovi gruppi, bloccare le loro azioni, redistribuire le responsabilità, anche in materia fiscale<sup>166</sup>. Il loro utilizzo, però, non era unidirezionale. Le istanze partivano dagli stessi lavoratori che quotidianamente entravano nei fori per chiedere il rispetto degli accordi, la consegna delle commissioni, i risarcimenti per le molestie sul lavoro, la soluzione dei pagamenti pattuiti in precedenza. Alle loro richieste e alle relative sentenze mercanti e maestri non potevano sottrarsi: non tanto per l'eventuale sanzione pecuniaria, quanto invece per le ricadute a livello sociale. Come si è visto, non pagare con puntualità e secondo l'accordo i lavoranti era uno degli elementi più screditanti la «qualità» o «buona fama» di un mercante. La sua reputazione sarebbe stata inevitabilmente compromessa e pochi avrebbero accettato di lavorare per lui in futuro<sup>167</sup>. Se si spargeva la voce che un datore di lavoro era insolvente, tutti accorrevano velocemente a pignorarlo<sup>168</sup>. Al di là della coercizione, l'azione del tribunale mirava anche a ricercare il consenso fra le parti, eludendo talvolta l'applicazione di norme e consuetudini, svolgendo un'importante funzione redistribuiva all'interno della società. Attraverso norme formali (i giudizi sommario od ordinario e il valore della reputazione) i fori garantivano diritti anche a coloro che erano giuridicamente o socialmente più deboli. Allo stesso tempo, però, queste istituzioni dipendevano anche da regole informali (il consenso interno al corpo) e dal tipo di organizzazione politica, sociale ed economica (il rapporto con le istituzioni locali e sovralocali, la tipologia corporativa, la struttura produttiva e commerciale).

L'applicazione della sommaria eludeva i vantaggi derivanti dalla conoscenza di norme locali e dal radicamento sul territorio, tutelando in particolare forestieri, donne e bambini. Queste ultime due figure, così come maestri, agenti e lavoranti, vedevano riconosciuti i loro diritti anche nel terreno della procedura ordinaria, nonostante le difficoltà e i costi maggiori dovuti alla conoscenza del diritto e alla maggiore lunghezza dei processi. Coloro che erano gerarchicamente ed economicamente più forti, i mercanti, non erano sempre certi della vittoria finale, per il semplice fatto che la «qualità delle persone» e la «pubblica voce e fama» dovevano essere provate da azioni differenti a

<sup>166</sup> A. Caracausi, *Identité urbaine, fiscalité d'État et corporations: Venise et ses ville entre XV<sup>e</sup> et XVII<sup>e</sup> siècle*, in «Memini-Travaux et documents», IX-X, 2005-2006, pp. 125-152.

<sup>167</sup> Come disse Angelo agucchiatore di Padova «io conosco [...] Gioanne bombasaro (un mercante) perché ho lavorato con lui [e] mentre io lavoravo da lui con difficoltà potea qualche volta haveri i danari delle mie mercede onde lasciai de lavorare con lui» (ASP, *UL*, b. 398, c. 20*rv*).

<sup>168</sup> Si vedano i numerosi pignoramenti ai mercanti Andrea e Nicola Bordon operati da tintori, lavoratori del fiocco e altri berrettai per le loro insolvenze avvenuti tutti fra il 23 marzo e il 6 aprile 1538 (ASP, *UL*, b. 54, cc. 47*r*-48*v*).

seconda del ruolo ricoperto e dalle relazioni godute all'interno della società urbana.

L'equilibrio fra il momento coercitivo e quello consensuale dipendeva strettamente dai rapporti di potere, interni ed esterni al corpo. È ovvio, quindi, che i mercanti si trovassero, almeno inizialmente, in una posizione favorevole, dal momento che tessevano le fila del processo produttivo, governavano la corporazione, eleggevano i giudici e indirizzavano talvolta le stesse procedure. Le gerarchie di ricchezza, però, non erano puramente materiali, non dipendevano unicamente dalle differenze fra mercante, maestro, maestre, lavorante, donna o bambino, ma erano anche il frutto delle separazioni fra «cittadino» e «forestiero», fra «ricco» e «povero» di relazioni sociali, fra coloro che potevano e coloro che non potevano disporre di una buona fama costruita nel tempo in base ad azioni non uguali per tutti gli individui. Una giustizia «di corpi», dunque, in una società fortemente gerarchizzata e che concepiva le disuguaglianze come naturali, ma che prevedeva determinati sistemi di redistribuzione al suo interno e dove l'individuo non era solamente visto come facente parte di singola corporazione, ma di tutti gli altri corpi presenti nelle società d'antico regime<sup>169</sup>.

<sup>169</sup> G. Levi, «*Aequitas*», cit., pp. 202-203.